

56/4
10-01-2019



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE- LAVORI PUBBLICI - MOBILITA
SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AI RUP
ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE E A AL TRASPORTO
VICE SINDACO E ASSESSORATO AL BILANCIO

I2/845
21 DIC. 2018

Proposta di delibera prot. n°2.....del 21/12/2018

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 8

OGGETTO: approvazione del regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ("Codice dei contratti pubblici") in recepimento dell'accordo di delegazione trattante del 16 luglio 2018

Il giorno 11 GEN. 2019....., nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n°9..... Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

ASSESSORI(*):

Enrico PANINI
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Roberta Gaeta

X	A
---	---

Gaetano DANIELE

P	X
---	---

Carmine PISCOPO

X	A
---	---

Mario CALABRESE

X	A
---	---

Ciro BORRIELLO

P	X
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Laura MARMORALE

X	A
---	---

Monica BUONANNO

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

P	X
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MARNONI

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che

l'art. 113 del d. lgs 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti (art. 18 della legge n. 109 del 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e art. 92, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, confluito in seguito nell'art. 93, commi 7-bis e seguenti, del medesimo decreto legislativo), introduce nuove forme di incentivi per funzioni tecniche;

in particolare, la norma menzionata al comma 2, stabilisce che "(...) le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (...)";

tale formulazione è frutto della riforma operata dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 sull'art. 113, che all'art. 76 ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo con riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e di servizi.

il medesimo articolo 113, al comma 3, ha demandato ad un apposito regolamento interno adottato dalle amministrazioni, la definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione dell'ottanta per cento del fondo di incentivazione tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 del medesimo articolo, nonché tra i loro collaboratori;

la legge 205 del 27.12.2017 all'art.1 comma 526 ha introdotto il comma 5 bis dell'art. 113, precisando che gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Premesso inoltre che

la Giunta Comunale, con deliberazione n.375 del 29.2.2008, disponeva l'approvazione di un testo regolamentare relativo ai compensi incentivanti ex art.92, comma 5, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., già approvato con deliberazione della G.C. n.3797 del 29.8.2006 ed adeguato al parere n.39121/07 espresso dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sui compensi incentivanti relativi ai collaudi tecnico-specialistici (statico e/o funzionale di impianti);

con deliberazione G.C. n. 579 del 29.4.2011, si prendeva atto del disposto dell'art. 35, comma 3, della legge 183/2010, in vigore dal 24.11.2010, la quale, ripristinando l'aliquota del 2% precedentemente decurtata allo 0,50 % dall'art.18, comma 4-sexies della legge n.2/2009, determinava i criteri di applicazione delle diverse aliquote introdotte dalle citate leggi, in riferimento alle norme in vigore ed alla temporalità di esecuzione delle prestazioni, da applicare sull'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, per la determinazione del compenso incentivante da ripartire tra i dipendenti dell'Amministrazione per l'espletamento delle attività di RUP, di Progettazione, di Direzione Lavori e di Collaudo, ai sensi dell'art.92, comma 5, del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;

la legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, all'art. 13, ha abrogato i commi 4 e 5 dell'art. 92 del dlgs 163/2006 e, all'art. 13 bis, introducendo i

LEGGE
C. 114
11/08/2014
W

commi 7 bis, 7 ter, 7 quater, 7 quinquies dell'art. 93 del dlgs 163/2006, nell'ambito dei quali si prevedeva che " (...) le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro la cui percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro è ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori";

sulla scorta di tali novelle legislative ed in recepimento di alcuni orientamenti della Corte dei Conti consolidatisi a seguito dell'emanazione dell'ultimo regolamento vigente, approvato con deliberazione di GC n.375 del 29.2.2008, il servizio Supporto Operativo ed Amministrativo ai RUP aveva elaborato una prima bozza di testo regolamentare di disciplina degli incentivi alla progettazione, trasmessa alle macrostrutture interessate con nota PG/2014/827348 del 27.10.2014, successivamente riformulata alla luce delle osservazioni espresse dal Servizio Autonomo Personale con nota PG/2014/1007465 del 19.12.2014;

tale testo regolamentare, in data 14.11.2016, è stato approvato, in sede di accordo di delegazione trattante, dalla parte pubblica e dalla parte sindacale, costituita dalle Organizzazioni sindacali aventi titolo e dalla RSU;

la proposta deliberativa di approvazione di tale regolamento è stata restituita dall'Assessorato alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità con nota PG/2017/90000 del 03.02.2017 in quanto la Segreteria Generale *"a seguito di approfondite valutazioni, ha rappresentato l'opportunità di regolare i compensi maturati a partire dal 19 agosto 2014 in poi attraverso un unico regolamento aggiornato al nuovo codice dei contratti"*.

Considerato che

oltre alla appena esposta questione, si sono profilate sulla disciplina degli incentivi, anche alcune problematiche interpretative, di carattere giuridico, che rivestono interesse generale e sono in grado di generare una pluralità di contenziosi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- decorrenza della norma di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016;
- imputazione dell'IRAP nell'ambito del fondo per gli incentivi delle funzioni tecniche;
- inclusione o meno delle attività manutentive nell'ambito dell'incentivazione ai sensi del predetto articolo 113;

In particolare:

- sul primo aspetto, l'Anac, con comunicato del Presidente del 6 settembre 2017, ha precisato che, sul presupposto che alcune delle funzioni tecniche incentivate, ai sensi del predetto articolo 113, attengano ad una fase precedente all'avvio della procedura di selezione dell'aggiudicatario, deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione; diversamente si è pronunciata la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2017/QMIG del 30 marzo 2017, ripresa da svariate Sezioni regionali di controllo, ponendo l'accento non sul momento in cui si compiono le attività oggetto di incentivazione, ma sul momento di entrata in vigore della normativa, chiarendo che il compenso incentivante previsto dall'art. 113, comma 2, del nuovo codice degli appalti non è sovrapponibile all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, oggi abrogato;
- sul secondo aspetto, l'art. 113, confermando la previsione dell'abrogato art. 93 dlgs 163/2006, prevede che *"gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e*

assistenziali a carico dell'amministrazione". Tale previsione ha generato orientamenti e pronunce discordanti tra magistratura contabile e magistratura ordinaria e amministrativa in merito alla imputazione dell'IRAP nell'ambito dei compensi incentivanti. In particolare, la Corte dei Conti Sezioni Riunite si è espressa con deliberazione n. 33/2010 nella quale viene dettato il seguente principio interpretativo: "può concludersi nel senso che, mentre sul piano dell'obbligazione giuridica, rimane chiarito che l'Irap grava sull'amministrazione (secondo blocco delle citate disposizioni), su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di "tutti gli oneri", l'amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l'onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico (primo blocco delle citate disposizioni). Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l'avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere Irap gravante sull'amministrazione".

In tal senso si sono adeguate le successive pronunce delle Corti dei Conti regionali, nonostante i diversi orientamenti del giudice del lavoro.

Diversamente si sono pronunciati tribunali di merito e amministrativi (Corte d'Appello di Brescia, n. 147/2015 ricorso sulla sentenza del Tribunale di Mantova, n. 118/2014; Corte d'Appello di Venezia, n. 59/2014 ricorso sulla sentenza del Tribunale di Treviso n. 563/2010; Tribunale di Treviso, n. 563/2010; Tribunale di Napoli, 31 ottobre 2013; Tribunale di Mantova, n. 118/2014; Tribunale di Mantova, n. 238/2015; Tribunale di Verona, n. 114/2017; Tribunale di Firenze n.102/2017; Tribunale di Roma n. 333/2017; Tribunale di Grosseto n. 79/2017; TAR per la Sardegna, n. 493/2016, Consiglio di Stato Sez. V 30/10/2017 n. 4970), con pronunce riferite prevalentemente a contenziosi relative ai compensi spettanti per i legali degli enti. In particolare, la recente sentenza del Consiglio di Stato, V sez. 30/10/2017 n.4970, riferita al regolamento relativo ai compensi legali di un ente pubblico, respingeva conclusivamente l'appello dell'ente con la seguente motivazione: *"Non vi è dubbio che nel fondo in questione le somme destinate all'incentivazione dell'Avvocatura interna debbano confluire al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale posto a carico del dipendente. In questo caso l'imposizione fiscale e previdenziale segue - per così dire - la sua funzione naturale di incidere sulla sfera patrimoniale del soggetto cui è riferibile l'indice di capacità reddituale e, il rapporto previdenziale. Al contrario, non rinviene nessuna giustificazione di carattere sistematico (se non l'evidente finalità di rinvenire un'agevole quanto impropria fonte di copertura) la scelta del comune di distarre parte delle somme ordinariamente destinate alla remunerazione delle attività professionale (lo si ripete: al lordo degli oneri fiscali e contributivi alle stesse riferibili) e di rivolgere le stesse alla copertura di un onere invece gravante sull'ente (i.e.: un onere che con la remunerazione delle prestazioni presenta un nesso occasionale, ma non un collegamento funzionale, e che, quindi in alcun modo può essere legittimamente fatto gravare sui lavoratori)."*

- sul terzo aspetto relativo alle attività manutentive, espressamente escluse dall'incentivazione dall'art. 93 del previgente decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, risultano orientamenti discordanti tra le diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti per l'attuale disciplina incentivante;

alla luce di tale discordanza di orientamenti, il servizio Supporto Operativo ed Amministrativo ai RUP ha chiesto, con nota n. 954853 del 07.12.2017, apposito parere all'Avvocatura comunale, che, con note n.1009586 del 22.12.2017 e n. 40638 del 12.01.2018, ha riscontrato come di seguito esposto:

- sul primo aspetto, propendendo per l'opportunità di aderire all'orientamento espresso

SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO ED AMMINISTRATIVO
 AL RUP

W

dalle svariate sezioni della Corte dei Conti richiamate nel suddetto parere, prevedendo quindi che *"la disciplina di cui all'art.113 venga applicata esclusivamente ai bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore del codice"*;

- sul secondo aspetto - concernente il regime fiscale dei compensi incentivanti per attività tecniche- astenendosi dall'esprimersi ravvisando un potenziale conflitto di interessi, attenendo la questione anche al regime fiscale dei compensi incentivanti per le avvocature interne agli enti. Sulla tematica è stato inoltre posto apposito
- anche al Ragioniere Generale e alla Direzione Servizi Finanziari con note PG/2017/504145 del 26/06/2017, PG/974579 del 13.12.2017, riscontrata solo in data 2.2.18 con nota n. 111692, evidenziava come la questione del regime fiscale non possa essere risolutiva rispetto alle note difficoltà interpretative;
- sul terzo aspetto -relativo alle attività manutentive-l'Avvocatura comunale ha suggerito, nell'attuale quadro incerto e frammentato ed in attesa di sviluppi giurisprudenziali, un atteggiamento prudentiale segnalando che *"l'orientamento prevalente della magistratura contabile è di segno restrittivo escludendo dall'incentivo qualsiasi fattispecie non espressamente indicata dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016"*, tuttavia riconoscendo la posizione assunta dalla sezione Lombardia della Corte dei Conti con deliberazione n.190/2017-nell'ambito della quale si chiarisce come la norma dell'art.113 individui tassativamente le attività incentivabili (programmazione, progettazione, procedura selettiva, stipulazione ed esecuzione), ma non delimiti, in senso escludente, l'incentivabilità di dette funzioni in ragione dell'oggetto del contratto - astrattamente ragionevole e convincente;

per quanto concerne la tematica riguardante la cesura applicativa tra l'art.92, comma 5 e l'art. 93, commi da 7 bis a 7 quinquies, del d.lgs 163/06, l'Avvocatura comunale ha rammentato che *"le norme di rango regolamentare non possono avere efficacia retroattiva"*.

Dato atto che

nell'ambito della verifica ispettiva condotta nell'anno 2012 dal MEF, tra i rilievi formulati, risulta il rilievo n.20, di cui il servizio Supporto Operativo ed Amministrativo ai RUP ha appreso con nota n. 963083 del 11.12.2017, che concerne *"l'illegittima corresponsione degli incentivi per la progettazione al netto dell'Irap, che è stata indebitamente fatta gravare sul bilancio comunale"*, con conseguente costituzione di mora del personale per aver disposto e/o percepito pagamenti con Irap a carico dell'ente, effettuata a cura del Direttore Generale;

con nota n.185110 del 22.2.18, atteso il quadro di incertezza giurisprudenziale ed in mancanza di utile riscontro dell'Avvocatura comunale e della direzione Servizi Finanziari, il medesimo servizio, in uno con la direzione centrale Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità, ha, tra l'altro, formulato apposito quesito da rivolgere alla sezione regionale Controllo della Corte dei Conti sia per quanto concerne l'imputazione dell'IRAP sia per quanto concerne l'incentivazione delle attività manutentive;

sulla medesima questione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con apposita circolare della Direzione Generale del Personale Registro ufficiale n. 0056048 del 04.12.2017 indirizzata alle strutture territoriali di propria competenza ha ritenuto di aderire all'orientamento espresso dalla Corte dei Conti nella delibera n.33/2010 e successive pronunce, *"secondo cui la copertura finanziaria dell'IRAP deve essere garantita nell'ambito delle risorse del 2% previste per il fondo all'incentivazione"*.

Ritenuto opportuno stabilire:

- sul primo aspetto, sulla scorta del richiamato parere dell'Avvocatura, che le disposizioni, introdotte dall'art. 113 del nuovo "Codice dei Contratti Pubblici" trovano applicazione per le

A SEGRETO

funzioni tecniche espletate nell'ambito delle procedure e dei contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;

- sul secondo aspetto, in via cautelativa, nelle more della definizione della problematica interpretativa sopra esposta, di computare l'IRAP nell'ambito del fondo relativo al compenso incentivante, ferma restando l'adozione di tempestive misure correttive in caso di interventi legislativi, giurisprudenziali o comunque interpretativi in senso diverso da quello prospettato;
- sul terzo aspetto, sulla scorta del richiamato parere dell'Avvocatura, nelle more della definizione della problematica interpretativa sopra esposta, di escludere in via cautelativa l'incentivazione delle attività di manutenzione, ferma restando l'adozione di tempestive misure correttive in caso di interventi legislativi, giurisprudenziali o comunque interpretativi in senso diverso da quello prospettato.

Considerato inoltre che

sotto l'aspetto della cesura applicativa tra normativa di cui all'art.92, comma 5, del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e quella introdotta dall'art. 93 del dlgs 163/2006, come modificato dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, la sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia con parere 300/2014/PA, ha fornito una soluzione interpretativa aderente a quella della deliberazione della Sez. autonomie, 8 maggio 2009, 7/SEZAUT/2009/QMIG. Quest'ultima, affrontando altra precedente riformulazione dell'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici, aveva precisato che *".....dal compimento dell'attività nasce il diritto al compenso, intangibile dalle disposizioni riduttive, che non hanno alcuna efficacia retroattiva. Né rileva, in contrario avviso, che alla rigorosa applicazione del criterio della spettanza dell'incentivo nella misura vigente all'atto del compimento della specifica attività, possa conseguire una differente consistenza del beneficio in ordine alla stessa opera per la quale è stanziata la somma da ripartire"*;

sull'aspetto del riparto del fondo per prestazioni rese prima dell'approvazione del regolamento, è intervenuta recentemente la sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Basilicata, la quale con deliberazione n. 7/2017 ha precisato che *"la disciplina che quantifica l'incentivo da pagare ha, e conserva, natura sostanzialmente contrattuale, e pertanto l'ammettere che la stessa possa regolare anche il riparto del fondo per prestazioni rese prima della sua approvazione non lede il principio della irretroattività del Regolamento, inteso come fonte normativa. (...)"*, concludendo pertanto che *"Non è precluso all'accordo integrativo decentrato, regolante diritti patrimoniali dei lavoratori e recepito nel Regolamento, di disciplinare anche la ripartizione delle risorse già accantonate tra gli aventi diritto, per le attività da loro espletate prima dell'accordo, purché in conformità agli altri presupposti di legge"*;

il suddetto compenso costituisce un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva (Corte di Cassazione, sez. VI, sentenza n.3779/2012);

Ritenuto pertanto opportuno, data la sostanziale omogeneità delle due normative citate, ai fini della quantificazione e della regolamentazione dei compensi incentivanti da corrispondere al personale dipendente, ai sensi del previgente art.92, comma 5, del D.Lgs n.163/2006, e dell'art. 93, comma 7 bis e seguenti, aversi riguardo alla data di effettuazione di ciascuna prestazione, anche se frazionata in più periodi, tali da ricadere sotto la vigenza di diverse discipline, con la conseguente possibile attribuzione di differenti misure percentuali nell'erogazione dei compensi anche riguardanti la stessa attività, purché contenute nella percentuale massima stabilita dalla normativa di riferimento;

Considerato infine che

relativamente al limite degli incentivi che possono essere corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente (pari al 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo), in aderenza a quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG del 2 maggio 2016, *circa la corrispondenza sinallagmatica fra incentivo ed attività compensate, derivante dal riconoscimento della qualifica di vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva*, ci si dovrà attenere, all'orientamento che l'obbligo di non superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo sia applicabile solo per il pagamento degli incentivi riferiti ad attività tecnico-professionali espletate da dipendenti dopo il 19 agosto 2014;

Tenuto conto che

l'adozione del regolamento costituisce *"condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo"* (Corte dei Conti Sez. controllo Veneto n.353/2016/PAR);

tale orientamento è stato confermato da recenti pronunzie della magistratura contabile, secondo le quali *"la liquidabilità degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs.50/2016 è subordinata all'adozione da parte dell'Ente del previsto regolamento, che può disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (...)"* (Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 93/2018/PAR);

la Corte dei Conti sez. Autonomie con deliberazione n.6 del 26 aprile 2018 ha confermato *"che per l'erogazione degli incentivi l'ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo (in termini: SRC Veneto n. 353/2016/PAR) e la sede idonea per circoscrivere dettagliatamente le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogate."*;

con nota n.452408 del 17 maggio 2018, di riscontro alla nota n.417269 del 8 maggio 2018 con cui il servizio Supporto operativo e amministrativo ai Rup trasmetteva un'ipotesi di regolamentazione, il Segretario Generale, tra l'altro, soffermandosi sulla possibilità di regolamentare le modalità di erogazione degli incentivi per attività svolte in vigenza dell'art.93 del previgente Codice dei contratti, pur condividendo l'assunto ripreso nel citato parere dell'Avvocatura circa l'irretroattività delle norme regolamentari, in un'ottica di comparazione degli interessi e dei rischi nonché di tutela dei diritti soggettivi, ha ritenuto che si possa *"aderire all'interpretazione data dalla Corte dei Conti che dà rilievo alle somme accantonate quale presupposto per la ripartizione e, comunque, all'approvazione del regolamento che deve recepire gli accordi contrattuali integrativi"*;

per le attività tecniche svolte in vigenza del citato art.93 del previgente Codice dei contratti, le cui somme siano accantonate allo scopo nel quadro economico relativo alla singola opera, l'Accordo di Contrattazione integrativa decentrata ha confermato i medesimi criteri di ripartizione previsti nella previgente disciplina approvata con D.G.C. n.375/2008, con il solo recepimento delle intervenute disposizioni dettate dall'art.93 commi da 7 bis a 7 quinquies del d.lgs 163/06.

Letto

l'art 113, comma 3, del Codice;

l'art. 216 comma 1 del Codice;

l'art.1 comma 526 della legge 205 del 27.12.2017;

l'art. 93, commi da 7 bis a 7 quinquies del previgente codice dei contratti (d.lgs 163/2006).

Preso atto dell'accordo di delegazione trattante, allegato e formante parte integrante del

RECEPIMENTO

13

presente atto deliberativo, sottoscritto in data 16 luglio 2018 dalla parte pubblica e dalla parte sindacale, costituita dalle Organizzazioni sindacali aventi titolo e dalla RSU, acquisito con nota n. 686799 del 25 luglio 2018;

Ritenuto di doversi procedere all'approvazione dello schema regolamentare di cui all'art. 113, comma 3, del dlgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale, ha riformato la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche indicate al comma 2 del medesimo articolo, espletate nell'ambito delle procedure d'appalto indette a decorrere dal 19.04.2016, anche contentente, in un'ottica di comparazione degli interessi e dei rischi nonché di tutela dei diritti soggettivi, modalità di ripartizione delle somme già accantonate per incentivi per le attività di progettazione espletate dal personale in vigore dell'art. 93, commi da 7 *bis* a 7 *quinquies* del dlgs 163/2006, introdotto dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, in recepimento dell'accordo di delegazione trattante del 16 luglio 2018, acquisito con nota n. 686799 del 25 luglio 2018.

Ritenuto altresì opportuno precisare che la graduazione di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento deve intendersi in modalità progressiva decrescente all'aumentare del valore dell'appalto, che va pertanto suddiviso nei diversi scaglioni di importo definiti nel predetto articolo con applicazione delle corrispondenti aliquote per scaglioni e per le relative eccedenze, secondo i modelli di calcolo che saranno predisposti dal servizio.

Ritenuto che ricorrano i motivi di urgenza previsti dall'art.134, comma 4. Del d.lvo 267/2000 per cui è necessario con separata votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 511 pagine, progressivamente numerate e siglate:

Allegato 1: "Regolamento per l'erogazione degli incentivi per disciplina delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50" in recepimento dell'accordo di delegazione trattante del 16 luglio 2018, acquisito con nota n. 686799 del 25 luglio 2018;

Allegato 2: nota n. 90000 del 03.02.2017;

Allegato 3: nota n. 954853 del 07.12.2017;

Allegato 4: nota n.1009586 del 22.12.2017;

Allegato 5: nota n. 40638 del 12.01.201;

Allegato 6: nota n.504145 del 26.06.2017;

Allegato 7: nota n.974579 del 13.12.2017;


Allegato 8: nota n.111692 del 2.2.18;

Allegato 9: circolare MIT reg. n.0056048 del 4.12.2017;

Allegato 10: nota n.417269 del 8.5.2018;

Allegato 11: nota n.452408 del 17 maggio 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE



W

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il dirigente del Servizio Supporto
Operativo ed amministrativo ai RUP

Valeria Palazzo

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. Approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, contenente anche modalità di ripartizione delle somme già accantonate per incentivi per le attività di progettazione espletate dal personale in vigenza dell'art. 93, commi da 7 bis a 7 quinquies del dlgs 163/2006, introdotto dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, in recepimento dell'accordo di delegazione trattante del 16 luglio 2018, con la precisazione che la graduazione di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento deve intendersi in modalità progressiva decrescente all'aumentare del valore dell'appalto, che va pertanto suddiviso nei diversi scaglioni di importo definiti nel predetto articolo con applicazione delle corrispondenti aliquote per scaglioni e per le relative eccedenze, secondo i modelli di calcolo che saranno predisposti dal servizio.
2. Stabilire, in via cautelativa e nelle more della definizione della problematica interpretativa circa l'imputazione dell'IRAP, di computare e liquidare l'IRAP all'interno del fondo del compenso incentivante, ferma restando l'adozione di tempestive misure correttive in caso di interventi legislativi, giurisprudenziali o comunque interpretativi in senso diverso da quello prospettato, e, pertanto, accantonando le corrispondenti somme nei singoli quadri economici;
3. Stabilire, in via cautelativa e nelle more della definizione della problematica interpretativa circa l'incentivazione delle attività manutentive, di escludere il compenso incentivante per le attività manutentive espletate in vigenza dell'art. 113 del codice dei contratti, ferma restando l'adozione di tempestive misure correttive in caso di interventi legislativi, giurisprudenziali o comunque interpretativi in senso diverso da quello prospettato e, pertanto, accantonando le corrispondenti somme nei singoli quadri economici.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il dirigente del Servizio Supporto
Operativo ed amministrativo ai RUP

Valeria Palazzo

Visto: Il Direttore Centrale Infrastrutture
Lavori Pubblici e Mobilità

Serena Riccio

L'Assessore alle Infrastrutture e Trasporto


Mario Calabrese

Mario Calabrese

Il Vicesindaco

Enrico Panini

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

10

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 21.12.18, AVENTE AD OGGETTO: **approvazione del regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ("Codice dei contratti pubblici") in recepimento dell'accordo di delegazione trattante del 16 luglio 2018**

Il dirigente del Servizio supporto Operativo ed Amministrativo ai Rup esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **Favorevole**

.....
.....
.....
.....
.....

Addi, 21.12.18

Il dirigente del Servizio Supporto Operativo ed amministrativo ai RUP

Valeria Palazzo
Wolotto

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il 21 DIC. 2018 e protocollata con il n. I2/845;

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

Parere allepto
Off

Addi, 8/1/2019

IL RAGIONIERE GENERALE

Spale G. A.



PROPOSTA DELIBERAZIONE del SERVIZIO SUPPORTO OPERATIVO E AMMINISTRATIVO AI RUP - PROT. N. 2 del 21/12/2018 - (I2/815 del 21/12/2018).

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria

Considerato che la stesura del *Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016* è stata preceduta da una fase di consultazione, presso l'Avvocatura Comunale, che ha reso parere PG 40638/2018 e presso il Segretario Generale, che ha proposto considerazioni con PG 452408/2018.

Preso atto che è stato sottoscritto accordo sindacale avente ad oggetto il Regolamento proposto alla Giunta Comunale, come da comunicazione del Dirigente Area Prerogative e Relazioni Sindacali PG 686799/2018.

Rilevato che

- in esecuzione del punto 2 del deliberato e fino a nuova deliberazione della Giunta Comunale in merito, i Dirigenti responsabili dei lavori, servizi, forniture di cui all'art. 2 del proposto Regolamento e i Dirigenti responsabili dei lavori di cui all'art. 13 dello stesso Regolamento dovranno liquidare la spesa per IRAP a carico dell'80% del Fondo incentivante.
- in esecuzione del punto 3 del deliberato e fino a nuova deliberazione della Giunta Comunale in merito, i Dirigenti responsabili degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non potranno impegnare e liquidare alcun incentivo per le funzioni tecniche espletate per tali interventi in vigenza del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Rilevato che gli accantonamenti previsti dai punti 2 e 3 del deliberato per l'equivalente della spesa per IRAP (punto 2) e per l'equivalente del Fondo incentivante per manutenzioni ordinarie e straordinarie (punto 3), dovranno essere disposti dai Dirigenti responsabili dei relativi procedimenti previa individuazione della relativa copertura finanziaria nell'ambito dei quadri economici, nel rispetto e in applicazione del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Paragrafo 5 Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa e Paragrafo 9.1 La gestione dei residui.

Tutto ciò premesso e considerato

esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Napoli, 8/01/2019

Il Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi

Proposta di deliberazione del Servizio Supporto Operativo e Amministrativo ai RUP prot. n. 2 del 21.12.2018, pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta Comunale in data 10.1.2019 – SG 4

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto, la Giunta intende approvare il Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, comprensivo della disciplina delle modalità di ripartizione degli accantonamenti per incentivi relativi alle attività espletate in vigore dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006, dettando alcune precisazioni circa l'applicazione della graduazione della percentuale dei compensi incentivanti e stabilendo in via cautelativa che, nelle more di una definizione delle relative problematiche interpretative, l'irap venga computata e liquidata all'interno del fondo del compenso incentivante e gli incentivi siano esclusi per gli appalti relativi ad interventi di natura manutentiva.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *“Favorevole”*.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: *“[...] Rilevato che in esecuzione del punto 2 del deliberato e fino a nuova deliberazione della Giunta Comunale in merito, i Dirigenti responsabili dei lavori, servizi, forniture di cui all'art. 2 del proposto Regolamento e i Dirigenti responsabili dei lavori di cui all'art. 13 dello stesso Regolamento dovranno liquidare la spesa per IRAP a carico dell'80% del Fondo incentivante. In esecuzione del punto 3 del deliberato e fino a nuova deliberazione della Giunta Comunale in merito, i Dirigenti responsabili degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non potranno impegnare e liquidare alcun incentivo per le funzioni tecniche espletate per tali interventi in vigore del Codice dei contratti di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Rilevato che gli accantonamenti previsti dai punti 2 e 3 del deliberato per l'equivalente della spesa per IRAP (punto 2) e per l'equivalente del Fondo incentivante per manutenzioni ordinarie e straordinarie (punto 3), dovranno essere disposti dai Dirigenti responsabili dei relativi procedimenti previa individuazione della relativa copertura finanziaria nell'ambito dei quadri economici, nel rispetto e in applicazione del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Paragrafo 5, Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa e Paragrafo 9.1 La gestione dei residui. Tutto ciò premesso e considerato esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: favorevole.”*

Come dichiarato dalla dirigenza proponente nella parte narrativa del provvedimento, il testo regolamentare proposto è stato sottoscritto in sede di delegazione trattante tenutasi in data 16.7.2018. Nel provvedimento viene richiamato il confronto tenuto sul testo regolamentare con la Segreteria Generale ed il parere dell'Avvocatura comunale; quest'ultima si è espressa in ordine al regime temporale di applicazione delle discipline di cui agli artt. 92 e 93 del D. Lgs. 163/2006 ed all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, astenendosi tuttavia, per potenziale conflitto di interessi, dall'esprimersi in ordine al regime fiscale dei compensi incentivanti e suggerendo, infine, un *“atteggiamento prudentiale”* in merito ai compensi relativi alle attività manutentive. A tale riguardo si pone in evidenza che il provvedimento stabilisce, in via cautelativa, di *“computare e liquidare l'IRAP all'interno del fondo del compenso incentivante [...] accantonando le corrispondenti somme nei quadri economici”* nonché di *“escludere il compenso incentivante per le attività manutentive [...] accantonando le corrispondenti somme nei singoli quadri economici”*. In proposito, preso atto delle considerazioni espresse, in ordine a tali aspetti, nel parere di regolarità contabile, si richiama l'attenzione della dirigenza, in fase di applicazione della regolamentazione in oggetto, sulla gestione degli accantonamenti nell'ambito dei quadri economici, in considerazione della disciplina dettata dall'ordinamento contabile per l'assunzione degli impegni di spesa e la gestione dei residui passivi.

VISTO:
Il Sindaco

R. SEGRETARIO GENERALE



Si pone in evidenza che, con riferimento al “quadro di incertezza giurisprudenziale” in materia di applicazione dell’irap, viene proposta, in via cautelativa, la sua liquidazione nell’ambito del fondo dei compensi incentivanti in analogia a quanto disposto, per le sue strutture, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al parere espresso dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - con deliberazione n. 33/2010.

Si richiamano:

- l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, rubricato “*Incentivi per funzioni tecniche*”;
- l’art. 93, commi 7 bis e ss., del D. Lgs. 163/2006, recante la disciplina dei compensi incentivanti;
- l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema e le molteplici pronunce delle sezioni regionali della Corte dei Conti sui tempi e sui contenuti dell’attività regolamentare demandata alle Amministrazioni, che, con particolare riferimento agli incentivi il cui diritto è maturato in vigenza del D. Lgs. 163/2006, sono orientate nel senso di ammettere la possibilità di disciplinare la distribuzione degli incentivi con regolamento adottato dopo l’abrogazione del D. Lgs. 163/2006, purché le relative risorse siano state previamente accantonate.

Ricordato che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di “favorevole” ai sensi dell’art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell’atto.

In particolare, tale responsabilità attiene anche alla fase successiva all’approvazione dell’atto, in relazione alle attività di vigilanza e controllo nella fase applicativa del regolamento.

Spettano all’organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare é tipica espressione dell’attività di governo dell’ente, secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l’autonomia regolamentare degli enti locali “*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza*”.

Il Segretario Generale

VISTO:
Il Sindaco



ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 DEL 11.01.2019



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Personale
Area Prerogative e Relazioni Sindacali

COMUNE DI NAPOLI

2020t. 2018. 0686799 25/07/2018

SAPET... Area Prerogative e relazioni sindacali

URSS... Supporto operativo e Amministrativo ai

Al Servizio Supporto Operativo e Amministrativo ai RUP
c/a Architetto Valeria Palazzo



OGGETTO: Trasmissione accordo.

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette l'accordo sottoscritto con i Sindacati relativo al Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni Tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50.

Il Dirigente
dott.ssa Elyira Capecelatro

COMUNE DI NAPOLI
Area Personale non Dirigenti

**Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50**

Il 16 luglio 2018 nella Sala Pignatiello in Palazzo San Giacomo, s'incontrano:

la Delegazione Trattante di Parte Pubblica nella persona del Presidente:
dott.ssa Elvira Capecelatro
e dei componenti:
arch. Valeria Palazzo
dott.ssa Claudia Gargiulo


la Delegazione Trattante di Parte Sindacale, costituita da:
CSA RAL
CGIL FP
CISL FP
UIL FPL
RSU

Le Parti, dopo un articolato confronto in materia procedono alla sottoscrizione dell'allegato testo regolamentare.

Per la Parte Pubblica:


Il Presidente


dott. ssa Elvira Capecelatro



Per la Parte Sindacale:

CSA RAL
CGIL FP
CISL FP
UIL FPL
RSU







COMUNE DI NAPOLI

Stu
Ch
Siden
h
a
Stu
Stu
Stu

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI
CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50**

3

HT

Stu
Stu

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la quantificazione, nonché i criteri e le modalità di ripartizione del compenso incentivante previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - "Codice dei contratti pubblici" e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera dell'art.76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, di seguito denominato Codice.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui al comma 2 dell'art.113 del Codice relative ai lavori e alle opere pubbliche, rientranti nell'ambito operativo di applicazione del medesimo Codice.
2. Sono, altresì, incluse le attività di cui al comma 2 dell'art.113 del Codice connesse all'acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, secondo le fattispecie elencate dalle linee guida ANAC in materia¹:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Le fattispecie di cui al precedente comma 2 devono ritenersi incentivabili esclusivamente se caratterizzate da una certa complessità, dotate di almeno un livello di progettazione secondo le caratteristiche previste dall'articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 3 Definizione delle funzioni incentivate

1. Il compenso incentivante di cui all'art. 1 è finalizzato ad incentivare le funzioni tecniche svolte dal personale dell'ente di qualifica non dirigenziale, di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. In caso di avvalimento o di costituzione di centrale di committenza il fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del Codice o parte di esso può essere destinato ai dipendenti di tale centrale.
3. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta dal dirigente

¹ Linee guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

competente per l'intervento e su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto del fondo incentivante previsto dal successivo art.4 comma 2. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Art. 4 Quantificazione del fondo incentivante

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art.113 del Codice, l'amministrazione destina ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività elencate nell'art.113, comma 2, del Codice.
3. La percentuale massima di cui all'art. 113 comma 2 del Codice è graduata come di seguito in ragione dell'entità dell'opera, del lavoro, del servizio e delle forniture da realizzare o acquisire:

Opere o Lavori

- a) opere o lavori con importo a base di gara inferiore alla soglia di cui all'art.35, comma 1 lettera a) del Codice dei contratti: 2%;
- b) opere o lavori con importo a base di gara compreso tra la soglia di cui all'art.35, comma 1 lettera a) del Codice e sino alla soglia di 10 milioni: 1,60%;
- c) opere o lavori con importo a base di gara superiore ad Euro 10 milioni e sino alla soglia di 20 milioni: 1,40%;
- d) opere o lavori con importo a base di gara superiore alla soglia di 20 milioni di euro: 1,20%;

Servizi e forniture

- a) servizi con importo a base di gara inferiore alla relativa soglia comunitaria di cui all'art.35 del Codice: 1,50%;
- b) forniture con importo a base di gara inferiore alla relativa soglia comunitaria di cui all'art.35 del Codice: 1,40%;
- c) servizi e forniture con importo a base di gara compreso fra Euro 2.000.000,00 e la relativa soglia comunitaria di cui all'art.35 del Codice: 0,8%;
- d) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 2.000.000,00: 0,5%;
- e) servizi e forniture con importo superiore ad Euro 5.000.000,00: 0,4%.

Art. 5 Ripartizione del compenso incentivante

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 4 del Regolamento è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art.113 del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
2. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo

uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. Per ogni opera o lavoro le somme relative al compenso incentivante, determinate secondo il precedente articolo, vengono ripartite tra le diverse figure incaricate che intervengono nel procedimento secondo la seguente tabella A, con un criterio che tiene conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

TABELLA A - LAVORI

FASI	% di fase	FIGURE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO	% attività
Attività espletata dal Responsabile Unico del procedimento e da suoi collaboratori per tutte le fasi sottoelencate	30	Responsabile Unico del Procedimento	18
		Collaboratori	12
Programmazione della spesa per investimenti	5	Personale incaricato dell'attività di reperimento delle fonti di finanziamento e alla programmazione della spesa	2
		Collaboratori	1
		Personale incaricato della Programmazione	2
Valutazione preventiva dei progetti	8	Personale incaricato dell'attività di verifica del progetto	4
		Collaboratori all'attività istruttoria di verifica del progetto	4
Fase di gara	5	Personale incaricato della predisposizione degli atti di gara e controllo delle procedure di gara	3
		Collaboratori	2
Esecuzione	41	Direttore dei Lavori	25
		Componenti ufficio Direzione Lavori	16
Collaudo	11	Collaudatore statico (legge 1086/71 - IL.64/74 - L.R. 9/83 e loro s.m.i.)	5
		Collaboratori	1
		Collaudatore Tecnico amministrativo (ivi compreso eventuali collaudi tecnico-funzionali ed impiantistici) o redattore del Certificato di	5

		Regolare Esecuzione	
	100		100

4. Per ogni servizio o fornitura, le somme relative al compenso incentivante, determinate secondo il precedente articolo, vengono ripartite tra le diverse figure incaricate che intervengono nel procedimento secondo la seguente tabella B, secondo un criterio che tiene conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

TABELLA B - SERVIZI E FORNITURE

FASI	% di fase	FIGURE TECNICHE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO	% di attività
Attività espletata dal Responsabile Unico del procedimento e da suoi collaboratori su tutte le fasi sotto elencate	34	Responsabile Unico del Procedimento	20
		Collaboratori	14
Programmazione della spesa per investimenti	5	Personale incaricato dell'attività di reperimento delle fonti di finanziamento e alla programmazione della spesa	2
		Collaboratori	1
		Personale incaricato della Programmazione	2
Valutazione preventiva dei progetti	4	Personale incaricato della valutazione preventiva dei progetti	4
Fase di gara	5	Personale incaricato della predisposizione degli atti di gara e controllo delle procedure di gara	3
		Collaboratori	2
Fase esecutiva	44	Direttore dell'esecuzione	24
		Collaboratori	20
Collaudo o verifica di conformità	8	Collaudatore o redattore del Certificato di Verifica di Conformità o del Certificato di Regolare Esecuzione	6
	100	Collaboratori	2
			100

5. Qualora una o più fasi del procedimento siano affidate a professionisti esterni, l'ammontare del compenso incentivante viene ridotto della quota parte corrispondente alle prestazioni effettuate all'esterno dell'Amministrazione.

6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, vanno ad incrementare la quota del fondo di cui all'art.113, comma 2, del Codice.

7. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, attestata dal dirigente, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 6 Criteri di individuazione delle figure incentivabili

1. Le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice sono attribuite con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente che individua il personale destinatario degli incentivi, identificandone il ruolo, le funzioni assegnate, nonché i tempi per l'espletamento delle stesse.
2. I soggetti incaricati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
3. La funzione di collaboratore dovrà porsi in stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili avverrà in via prioritaria tra il personale del servizio o dell'unità organizzativa cui è assegnata l'opera, il servizio e la fornitura, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, dei criteri di professionalità ed esigibilità delle mansioni, nonché del principio di rotazione degli incarichi e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile. Il ricorso al personale esterno al servizio andrà adeguatamente motivato.
5. Per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura deve essere nominato con atto formale il Responsabile unico del procedimento tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'art.31 del Codice e dalla disciplina di maggiore dettaglio definita dalle Linee Guida dell'Anac in materia.
6. Tutte le nomine dei RUP ed i successivi aggiornamenti devono essere comunicati al Servizio competente per le attività di supporto operativo ai RUP.
7. Per l'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il direttore dei lavori svolge, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle. Il RUP attesterà tale circostanza nell'atto di conferimento e attribuirà le aliquote previste per i componenti dell'ufficio di direzione lavoro tenendo conto delle specifiche responsabilità, con particolare riferimento alle funzioni del direttore operativo che svolge le funzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
8. Per l'esecuzione di contratti pubblici relativi a servizi e forniture, le funzioni del direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, di norma, sono espletate dal responsabile unico del procedimento, fatta eccezione per i casi di cui alle linee guida ANAC in materia.

HP
L

6.8
W

Art. 7 Esclusioni dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo, del Codice, dal riparto del fondo incentivante è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
2. Sono escluse dal compenso incentivante le attività di pianificazione urbanistica.

Art. 8 Liquidazione dell'incentivo

1. Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a quantificare, sia in fase di previsione per l'inserimento nel quadro economico dell'opera, sia in fase di liquidazione, l'ammontare del compenso incentivante. In sede di aggiudicazione definitiva, il dirigente, responsabile del procedimento di spesa, procederà ad impegnare quale somma da destinare al compenso incentivante un importo determinato secondo le modalità del presente regolamento. I criteri seguiti e la modalità del calcolo per determinare l'ammontare della somma impegnata relativamente a tale compenso incentivante devono risultare da apposita attestazione a firma del dirigente, da allegare o contenuta nella determinazione di aggiudicazione e/o trasferimento del compenso incentivante. Lo stesso RUP proporrà, successivamente, la suddivisione del compenso incentivante, fra le diverse figure tecniche ed amministrative che hanno collaborato alla realizzazione dell'intervento, in conformità degli atti di nomina e costituzione dei gruppi di lavoro. La proposta di ripartizione, fermo restando le percentuali di fase di cui alla tabella A e alla tabella B, dovrà tener conto del numero di dipendenti incaricati di ciascuna funzione o attività effettivamente assunta, del grado di responsabilità rivestito e dell'apporto prestato da ciascuno.
2. La liquidazione dell'incentivo è disposta previo accertamento ed attestazione, da parte del dirigente competente, dell'esito positivo delle specifiche attività effettivamente svolte dai dipendenti interessati e del rispetto, in fase di realizzazione dell'opera e di esecuzione della fornitura/servizio, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto, oltre che della congruità dell'incentivo e della sua ripartizione secondo le indicazioni del codice dei contratti e del presente regolamento.
3. I provvedimenti di liquidazione sono preceduti dall'attività istruttoria e di verifica svolta dal Servizio competente per le attività di supporto operativo ed amministrativo ai RUP, sulla conformità della proposta di corresponsione e ripartizione dell'incentivo rispetto al regolamento approvato.
4. I responsabili apicali delle macrostrutture, in cui sono incardinati i competenti servizi, provvedono alle liquidazioni dei compensi incentivanti, ferma restando la possibilità di attribuire ad un dirigente della propria struttura la gestione del relativo capitolo di bilancio.
5. Il compenso incentivante verrà liquidato, in unica soluzione, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Ove la durata dell'intervento sia superiore a sei mesi, il compenso potrà essere liquidato, per quote parziali di acconto, in tre momenti:
 - a) la quota relativa alle fasi di *Programmazione della spesa per investimenti, Valutazione preventiva dei Progetti e Procedure di Gara*, potrà essere liquidata dopo l'emissione della determina di aggiudicazione definitiva;
 - b) la quota relativa alla fase *Esecutiva* potrà essere liquidata dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

- c) la quota relativa alla fase di *Collaudo* potrà essere liquidata dopo l'approvazione del correlato certificato di collaudo o di verifica di conformità o regolare esecuzione.
6. Per la sola fase *Esecutiva*, ove la stessa abbia una durata superiore ad un anno, la relativa quota potrà essere liquidata, con cadenza annuale, in maniera proporzionale agli stati di avanzamento e fino ad un massimo del 80% della quota; il residuo 20% andrà comunque liquidato all'emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità o regolare esecuzione.
7. L'incentivo al Responsabile Unico del Procedimento e dei suoi collaboratori verrà liquidato in maniera analoga a quanto indicato nei precedenti commi. In caso di liquidazioni per quote parziali, si applicheranno le seguenti aliquote: 40% insieme alle fasi di *Programmazione della spesa per investimenti, Valutazione e verifica dei Progetti e Procedure di Gara*; 48% insieme alla fase *Esecutiva*; ed infine il residuo 12% insieme alla fase del *Collaudo*.
8. Nel caso di collaudo in corso d'opera e per opere la cui durata realizzativa superi un anno, si procederà ad una liquidazione della relativa quota per acconti proporzionali agli stati di avanzamento conseguiti, fino ad un massimo dell'80% della quota; il residuo 20% di saldo verrà liquidato dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

Art. 9- Riduzioni del compenso incentivante

1. Qualora si verificano incrementi di costi o di tempi derivanti da responsabilità collegate all'espletamento delle attività incentivate, la quota del compenso spettante al responsabile di tale attività nonché agli eventuali collaboratori, è decurtata delle percentuali come da seguente tabella:

TABELLA D- RIDUZIONI

Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione dell'incentivo
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%
Tempi di esecuzione	Entro il 20% tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui il dirigente responsabile della spesa attesti formalmente che il ritardo o l'incremento di costo sia stato provocato da fattori non attribuibili al personale incaricato delle funzioni tecniche.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo e le somme eccedenti costituiscono economie. Per la determinazione

dell'ammontare complessivo delle risorse destinabili al singolo beneficiario, in relazione al limite inderogabile del 50% fissato dalla norma, si fa riferimento al trattamento economico spettante al momento dell'erogazione dell'incentivo.

4. Le quote parti dell'incentivo non corrisposte al personale interno per la mancanza dell'attestazione conseguente all'accertamento positivo di cui al comma 2 dell'art. 8 del presente regolamento e comunque conseguenti all'applicazione delle decurtazioni disciplinate dal presente articolo costituiscono economie.

Art. 10 Modifiche contrattuali

1. In caso di modifica di contratti durante il periodo di efficacia comportanti incremento di spesa nei limiti consentiti e previsti dalla legge, l'ulteriore compenso incentivante è quantificato sull'importo dell'incremento secondo gli stessi criteri dell'opera principale e deve trovare copertura nel medesimo quadro economico approvato con la variante.

Art. 11 Oneri accessori e contributivi

1. Gli incentivi disciplinati dal presente regolamento sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art. 12 Decorrenza

1. La disciplina delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applica alle procedure e ai contratti, per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del codice ed in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del Codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 13 Disciplina transitoria

1. Per le attività tecniche espletate durante la vigenza dell'art.92 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, e quindi fino alla data del 19 agosto 2014 di entrata in vigore dell'articolo 93 commi da 7 bis a 7 quinquies del medesimo decreto introdotti dall'articolo 13 bis del decreto legge 12 giugno 2014, n.90, come modificato in sede di conversione con legge 11 agosto 2014, n.114, si applica la disciplina del compenso incentivante di cui al Regolamento degli incentivi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 375/2008;
2. Per le attività tecniche espletate durante la vigenza del citato articolo 93, commi da 7 bis a 7 quinquies, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica la disciplina del compenso incentivante di cui al Regolamento degli incentivi approvato con D.G.C. n. 375/2008, da intendersi adeguato alle intervenute disposizioni dettate dai commi 7 bis a 7 quinquies del predetto articolo 93 e pertanto:
- a) il compenso incentivante di cui all'art.3 comma 1 del Regolamento approvato con D.G.C n. 375/2008 non si applica al personale con qualifica dirigenziale;

- b) l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 bis, del decreto legislativo 163/2006, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; pertanto l'incentivo al personale interno si determina calcolando la percentuale del 1,60 sull'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, a cui saranno applicati i coefficienti della tabella 1 del Regolamento di cui alla D.G.C. n. 375/2008, con l'esclusione delle prestazioni relative alle attività manutentive o ad esse assimilabili, quali ad esempio lavori in economia o somma urgenza per i quali ai fini dell'affidamento sia necessario redigere soltanto alcuni elaborati (stima dei lavori, elenco prezzi, capitolato speciale d'appalto). Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
- c) La percentuale di cui al precedente comma b) si applica per intero ai lavori del valore a base d'asta inferiore a 25 milioni di euro; si applica con la riduzione del 20% per la quota di lavori del valore compreso tra 25 milioni e 100 milioni di euro; si applica con la riduzione del 40% per la quota di lavori superiore ai 100 milioni di euro;
- d) il dirigente del Servizio attesta con proprio atto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, la partecipazione del personale incaricato, la congruità dell'incentivo e della sua ripartizione, su proposta del responsabile del procedimento;
- e) gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- f) ferme restando le penalità stabilite dall'articolo 8 del Regolamento di cui alla D.G.C. n. 375/2008, trovano applicazione le seguenti riduzioni:
- I. l'ammontare complessivo del compenso incentivante connesso alla singola opera o lavoro, così come determinato nel quadro economico, è ridotto di 0,05 % per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo di realizzazione dell'opera stimato nell'ambito del progetto esecutivo; ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dalla presente norma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs 163/06;
 - II. l'ammontare complessivo del compenso incentivante è ridotto di 0,05 % per ogni punto percentuale di incremento, al di sopra del cinque per cento, del costo previsto dal quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta offerto;
- g) le quote parti dell'incentivo non corrisposte al personale interno per la mancanza dell'attestazione conseguente all'accertamento positivo di cui alla lettera e) e comunque conseguenti all'applicazione di penali e di dette riduzioni disciplinate dal presente articolo costituiscono economie.
3. Al fine della corresponsione degli incentivi, fermo restando l'avvenuto accantonamento nel quadro economico relativo alla singola opera, trova applicazione la disciplina di cui ai commi 1 o 2:

applicabile al momento in cui le prestazioni incentivate sono state in concreto poste in essere e, pertanto:

- a. con riguardo alle prestazioni afferenti alla fase della progettazione, il momento temporale di riferimento per la individuazione della disciplina applicabile è costituito dalla data di approvazione del progetto;
- b. relativamente alle prestazioni afferenti alla fase di esecuzione, vale a dire dalla data del verbale di inizio lavori a quella del certificato di ultimazione dei lavori, il compenso incentivante sarà determinato con riferimento alla percentuale dei lavori eseguiti;
- c. per le prestazioni afferenti al collaudo in corso d'opera, vale a dire dalla data di inizio lavori a quella di emissione del certificato di collaudo, il compenso sarà determinato secondo quanto indicato alla lettera b);
- d. per le prestazioni riguardanti il collaudo finale e il certificato di regolare esecuzione, il momento temporale di riferimento è dalla data di emissione del certificato.

Art. 14 Disposizioni finali

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
2. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione da parte del competente servizio, si procede alla eventuale revisione dello stesso, anche con riferimento all'utilizzo del fondo per l'innovazione.

13



Assessorato alle Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità

Con delega a: infrastrutture; coordinamento dei grandi progetti; coordinamento per la realizzazione di lavori e opere pubbliche; mobilità urbana; metropolitana; trasporto pubblico locale e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore; parcheggi; strade, suolo e sottosuolo; acqua pubblica e ciclo integrato delle acque; porto di Napoli; smart city; impianti tecnologici; coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza

PG/2017/90000
Prot. 76
del 2/02/2017

Al Servizio Supporto operativo e amministrativo al rup
e. p.c.,
al Coordinatore della Segreteria Generale
al Coordinatore del Servizio autonomo personale
al Vice Direttore Generale – area tecnica
al Direttore della D.C. Infrastrutture, ll.pp., mobilità

Oggetto: schema deliberativo avente ad oggetto “*approvazione del regolamento per l'erogazione degli incentivi per le attività tecniche espletate sotto la vigenza dell'art. 93, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come riformato dall'art. 13 bis della legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del decreto legge del 24 giugno 2014 n. 90, e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”

Con riferimento alla nota prot. PG/2017/71745, occorre precisare che lo schema di deliberazione in questione, pur se finalizzato a regolare i compensi incentivanti del periodo 19 agosto 2014 – 19 aprile 2016, è stato sottoposto allo scrivente nel novembre 2016, ben 6 mesi dopo lo spirare del periodo che si intendeva disciplinare. Inoltre, il regolamento allegato alla delibera si uniformava alla L. n. 114/2014 superata dall'entrata in vigore ad aprile 2016 del nuovo Codice dei contratti.

Le perplessità dell'assessorato sono state condivise dalla Segreteria Generale, che, a seguito di approfondite valutazioni, ha rappresentato l'opportunità di regolare i compensi maturati a partire dal 19 agosto 2014 in poi attraverso un unico regolamento aggiornato al nuovo Codice dei Contratti.

In conclusione, pur comprendendo le difficoltà sollevate nella nota n. 71745/2017 in ordine alla necessità di produrre un regolamento aggiornato al nuovo Codice dei contratti caratterizzato da un impianto normativo radicalmente diverso dal precedente Codice, si sollecita codesto Servizio a pervenire in tempi rapidi ad una aggiornata ed organica disciplina regolamentare dei compensi incentivanti.

L'Assessore alle Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità

Prof. ing. Mario Colabrese

19
W



Direzione centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Supporto amministrativo e operativo ai RUP

P6/2017/954853
del 07/12/17

All'Avvocato Coordinatore

e p.c. Al Direttore Generale

Al Coordinatore della Segreteria Generale

Al Direttore della Direzione centrale Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità

All'Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto

Oggetto: regolamento per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Richiesta di parere.

Si trasmette in bozza il regolamento per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, predisposto a cura dello scrivente servizio e condiviso con il Coordinamento della Segreteria Generale, ai fini dell'acquisizione del parere di codesta Avvocatura, trattandosi di una tematica complessa, oggetto di orientamenti e pareri di diverse sezioni della magistratura contabile, nonché oggetto di un comunicato del presidente dell'Anac, tra loro discordanti.

In un tale quadro di incertezza normativa, si sottopone tale regolamento in due versioni, differenti tra loro nella sola formulazione del regime transitorio (art. 11 e 12 dell'allegato 1, art.11 dell'allegato 2).

Tale disciplina transitoria è riferita sia alle attività tecniche espletate per le opere pubbliche che, alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, erano in corso di svolgimento, sia alle funzioni tecniche relative alle opere in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Si rappresenta che sull'aspetto della cesura applicativa tra l'art.92, comma 5, e l'art. 93, commi da 7 bis a 7 quinquies, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, appare consolidato un orientamento della Corte dei Conti, incentrato sulla teoria del tempus regit actum. Invece, sulla cesura applicativa tra il citato art. 93 e l'art. 113 del nuovo Codice dei Contratti, risultano orientamenti che appaiono contrastanti tra la Corte dei Conti, sez. Autonomie, e il Presidente dell'Anac con comunicato del settembre 2017.

15

W

La prima formulazione (all.1), più aderente al dettato legislativo (art. 216 del dlgs 50/2016) e alle pronunzie della sezione Autonomie della Corte dei Conti, prevede, all'articolo 11, che la disciplina di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 si applichi esclusivamente alle procedure e ai contratti, per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del codice. La seconda formulazione (all.2), invece, aderente al comunicato del presidente dell'ANAC, applica il criterio del *tempus regit actum* e quindi l'art. 113 è applicato anche alle procedure bandite prima del 20 aprile 2016 per le prestazioni espletate dopo tale data. Non si può, a tal proposito, non evidenziare che quest'ultima soluzione prospettata, ossia di modulare il regime transitorio della disciplina degli incentivi di cui all'art. 113 sul momento del compimento dell'attività piuttosto che sul regime normativo applicabile all'intera procedura d'appalto bandita ai sensi del dlgs 163/2006, presenta dei profili applicativi più complessi e non di semplice risoluzione, come ad esempio l'applicazione di percentuali differenti per la medesima attività con possibile superamento dell'importo appostato nei quadri economici.

Si rimettono a codesta avvocatura ulteriori questioni di potenziale impatto in termini di contenzioso a carico dell'Amministrazione.

La prima è quella della corretta imputazione dell'IRAP nell'ambito dei compensi incentivanti, visto che l'art. 113 ha confermato la previsione dell'abrogato art. 93 dlgs 163/2006, secondo cui *"gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione"*. Nonostante l'Agenzia delle Entrate (risoluzione n.123/2008) e la Corte dei Conti (deliberazione n. 33 del 30/06/2010 delle Sezioni Riunite), riconoscano che i citati oneri non comprendono l'IRAP, che grava sul datore di lavoro, sussiste ancora un contrasto interpretativo sulla corretta imputazione di tale imposta nell'ambito dei compensi incentivanti. Sul punto si richiama, per sola memoria, che sezioni regionali della Corte dei Conti (vedi parere sez regionale Lombardia/276/2015/PAR), richiamando la citata deliberazione a Sezioni Riunite, si sono espresse, in nome del principio di contenimento della spesa pubblica, nel senso che i fondi per la progettazione e per l'avvocatura interna, ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, siano da *"calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere Irap gravante sull'amministrazione"* e, all'opposto, numerose pronunce del Giudice del Lavoro (es. Tribunale di MANTOVA - Giudice del Lavoro - SENTENZA del 27 giugno 2014) hanno condannato l'ente alla restituzione dell'IRAP illegittimamente trattenuta dai compensi incentivanti spettanti ai dipendenti avvocati e tecnici. Si precisa che sul punto sono tuttora in corso interlocuzioni con il Ministero dell'economia e della Finanza, relativamente a rilievi emersi nel corso di una verifica amministrativo-contabile eseguita nel 2012.

La seconda riguarda le attività manutentive (sia ordinarie che straordinarie), espressamente escluse dall'incentivazione dall'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163. Anche se tale previsione non è stata riproposta dall'art. 113, le diverse sezioni regionali della Corte

16
W

dei Conti si sono nel merito espresse diversamente, propendendo, ora, per una radicale esclusione sulla base della tassatività delle attività elencate nell'art. 113, comma 2, e, ora, per una loro inclusione, basata sul dato letterale della previsione legislativa.

In attesa di acquisire quanto prima il parere di codesta Avvocatura, si rappresenta la più ampia disponibilità a fornire ogni chiarimento dovesse rendersi necessario.

Il dirigente *ad interim*:

Valeria Pajazzo





COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Avvocatura
Area Legale Amministrativa

Prot. 009586

Napoli, li 22/12/17

Al Servizio Supporto
Operativo e amministrativo ai RUP

Oggetto: richiesta di parere sul regolamento per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50. Ns. rif. CLA 1440 - Avv. Carpentieri

Con riferimento alla vs. prot. n.954853 del 07/12/2017, con la quale codesto Servizio ha formulato tre distinti quesiti in merito al testo del regolamento per l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D. Lgs. n.50/2016, si rappresenta che le questioni ivi esposte rientrano nel novero delle problematiche giuridiche rilevanti in grado di generare una pluralità di contenziosi per cui, in ossequio ai dettami di cui alla delibera di Giunta n. 348/2016 verrà sottoposto al vaglio di tutti i legali dell'Area Legale Amministrativa.

A fronte della molteplicità e complessità dei quesiti formulati e stante la necessità di coinvolgere tutti i legali di quest'Area Legale, si comunica che il parere verrà reso entro il termine del 15 gennaio 2017.

In merito al secondo quesito, con il quale si chiede un parere in merito alla corretta imputazione dell'Irap nell'ambito dei compensi incentivanti, sin da ora si ribadisce che la scrivente Avvocatura non ritiene di poter fornire risposta al quesito, potendo ravvisarsi nella tematica prospettata una posizione di conflitto di interessi, quantomeno potenziale.

Codesto Servizio, infatti, già in passato, con nota prot. n. n.279927 del 01/04/2016, ha chiesto all'Avvocatura un parere in merito alla questione IRAP. Nell'occorso, con nota prot. n.317815 del 13/04/2016, la scrivente ha evidenziato il conflitto di interessi.

Nel ribadire i contenuti della predetta nota, con l'occasione si aggiorna la giurisprudenza ivi citata, allegando alla presente le pronunce individuate in argomento tra quelle intervenute nel corso dell'ultimo anno evidenziando che trattasi di pronunce rese in merito all'Irap dovuta sui compensi in favore di avvocati di enti pubblici (Consiglio di Stato sez. V 30/10/2017 n. 4970; Tribunale Firenze - Sezione Lavoro - n. 102 del 01/02/2017; Tribunale Grosseto - Sezione Lavoro - n. 79 del 22/03/2017; n. 333/2017 pubbl. il 20/01/2017; Tribunale Roma - Sezione Lavoro; quanto alla Corte dei Conti, sebbene non siano stati rinvenuti pronunciamenti dell'anno 2017, l'orientamento più recente delle Sezioni Regionali sembrerebbe conforme a quello espresso dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Riunite, n. 33/2010).

L'AVVOCATO DIRIGENTE
Avv. Antonio Andreolola



COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

Area Legale Amministrativa

Prot. n. PG/2018/40638

Napoli, 12/01/2018

Al Servizio Supporto amministrativo e operativo ai RUP

OGGETTO: parere "Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50" - CLA 1440 -

Con nota prot. n. PG/2017/954853, il Servizio in indirizzo, nel trasmettere due diverse bozze di regolamento concernenti la disciplina dell'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, formulava, in ordine alle medesime, richiesta di parere.

Tenuto conto che questa Avvocatura risponde a quesiti giuridici specificamente formulati, dalla nota emergevano, in particolare, tre quesiti:

- 1) se l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 sia da ritenersi applicabile esclusivamente alle procedure il cui bando o avviso sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti;
- 2) quale sia la corretta imputazione dell'IRAP nell'ambito dei compensi incentivanti;
- 3) se le attività manutentive possano o meno essere incluse nell'ambito dell'incentivazione.

18

1

In verità, con la nota in riscontro si affronta anche il tema riguardante la cesura applicativa tra l'art. 92, comma 5, e l'art. 93, commi da 7 bis a 7 quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006: sul punto, ci si limita a rammentare che le norme di rango regolamentare non possono avere efficacia retroattiva, per cui si ritiene del tutto superfluo addentrarsi nella tematica.

Circa il secondo quesito, con separata nota n. 1009586 del 22/12/2017 a firma del Dirigente di questa area legale, si è già rappresentato che non è possibile fornire risposta, in ragione della potenziale posizione di conflitto di interessi.

Si premette che i quesiti formulati dal Servizio in indirizzo rientrano nel novero delle problematiche giuridiche che rivestono interesse generale e sono in grado di generare una pluralità di contenziosi per cui, ai sensi e per gli effetti della delibera di Giunta n. 348/2016, il presente parere è stato sottoposto al vaglio di tutti i legali dell'Area Legale Amministrativa, i quali hanno condiviso le considerazioni riportate di seguito.

Innanzitutto, appare opportuno inquadrare la fattispecie in esame nell'ambito delle normative di riferimento.

L'articolo 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 introduce nuove forme di "Incentivi per funzioni tecniche".

La nuova normativa del Codice dei contratti pubblici, sostitutiva della precedente, ha abolito gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente articolo 93, comma 7 ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ha introdotto nuove forme di incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

L'art. 216, comma 1, del citato nuovo codice, prevede espressamente "Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte."

In tale quadro normativo si inserisce l'interpretazione da dare in merito alla decorrenza delle norme previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016: il primo dei quesiti posti dovrà essere affrontato e risolto tenendo presente gli orientamenti espressi dall'ANAC nel comunicato del 6 settembre 2017 e dalla Corte dei Conti, orientamenti tra loro contrastanti.

Con il comunicato del Presidente ANAC, l'Autorità precisa che "in linea generale, nel settore degli appalti pubblici vige il principio, riprodotto anche all'art. 216, comma 1, del d.lgs. 50/2016, secondo il quale l'applicabilità di una disposizione normativa è valutata sulla base dell'entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito.

Tuttavia, con specifico riferimento alle attività oggetto di incentivazione, non può non rilevarsi come alcune di esse, quali la programmazione della spesa, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione della procedura di gara, espressamente enunciate dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016, intervengano in una fase precedente all'avvio della procedura di selezione dell'aggiudicatario.

Sulla base di tale presupposto e tenuto conto delle numerose pronunce della Corte dei Conti in merito all'efficacia temporale delle disposizioni normative inerenti la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche succedutesi nel tempo, deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai

fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate svolte successivamente all'entrata in vigore del Codice.

Per quanto concerne la corresponsione dell'incentivo, la formulazione della norma (art. 113, co. 3, d.lgs. 50/2016) che richiede l'accertamento delle attività svolte dal dipendente a cura del dirigente o del responsabile del servizio, non consente di ritenere ammissibili forme di "anticipazione" dell'incentivo; analogamente forme di corresponsione diluite nel tempo (es. cadenza annuale) possono ritenersi ammissibili solo per le attività configurabili quali prestazioni di durata, ossia quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo, sempre però in relazione all'attività effettivamente svolta. Corresponsione che potrà intervenire solo a seguito dell'approvazione del regolamento di recepimento delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa"

In sintesi, secondo l'ANAC, il diritto del dipendente all'incentivo è da ancorarsi al momento in cui lo stesso ha svolto l'attività (di progettazione, direzione lavori, collaudo, etc).

In genere, nel settore degli appalti pubblici si applicano le norme vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara o dell'invio della lettera di invito. Un approccio simile, spiega l'Anac rifacendosi ad alcune pronunce della Corte dei Conti, non è utilizzabile nel caso di progettazione interna alla Pubblica Amministrazione.

Questo perché le attività di programmazione della spesa, predisposizione e valutazione preventiva dei progetti avvengono sempre prima. Solo in un momento successivo la Pubblica Amministrazione avvia la procedura di selezione dell'aggiudicatario con la pubblicazione del bando. Per le procedure a cavallo della vecchia e della nuova normativa sugli appalti sarà quindi il dirigente ad accertare il momento in cui il funzionario ha svolto la sua attività.



Viceversa, l'orientamento espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, ripresa da svariate Sezioni Regionali di controllo, pone l'accento non sul momento in cui si compiono le attività oggetto di incentivazione, ma, sic et simpliciter, sul momento di entrata in vigore della nuova normativa.

In questo senso, ad esempio, la pronuncia della Sez. reg. contr. Lombardia, parere n. 191 del 12/06/2017 che parte dalla considerazione dell'art. 216 del Codice *"Il legislatore del 2016 si è fatto carico delle questioni di diritto transitorio e le ha risolte scegliendo l'opzione dell'ultrattività, consentendo, così, che il regime previgente continui ad operare in relazione "alle procedure e ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi siano stati pubblicati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016.*

Ai sensi dell'art. 216, comma 1, infatti le disposizioni introdotte dal d.lgs. 50/2016 si applicano solo alle procedure bandite dopo la data dell'entrata in vigore del nuovo Codice, fatto salve le disposizioni speciali e testuali di diverso tenore.

Non ricorrendo tale ultima eventualità in relazione all'istituto dell'incentivo di cui all'art. 113, la disciplina intertemporale del medesimo non può che rinvenirsi nella regola posta in termini generali dall'art. 216, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016. Là dove, infatti, quest'ultima previsione si riferisce "al presente Codice", si deve intendere che essa comprenda entro il proprio ambito applicativo tutte le disposizioni del decreto legislativo n.50 del 2016.

Se il legislatore avesse voluto escludere dall'ambito applicativo del regime transitorio la norma di cui all'art. 113, lo avrebbe dovuto esplicitare, come ha fatto per le previsioni riportate nei commi dell'art. 216 successivi al primo e come espressamente stabilito, quale criterio esegetico generale della disciplina transitoria, nella clausola di apertura del primo comma.

"A fronte di una espressa regola intertemporale contenuta nell'art. 216 e in difetto di univoci indici che rivelino una chiara volontà di escludere dall'operatività del principio di ultrattività le norme contenute nell'art. 113, ogni opzione ermeneutica che giunga alla conclusione di applicare a queste



ultime il principio della retroattività, o comunque, la regola del tempus regit actum si rivela priva di fondamento positivo e pertanto foriera di incertezze interpretative e di confusione applicativa.

Ne deriva che l'istituto previsto dall'art. 113 non è applicabile alle procedure bandite prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice?

A ulteriore sostegno e rafforzativo di tale indirizzo interpretativo, la Sezione regionale controllo per il Piemonte nel parere n. 177 del 09/10/2017 considera regolate dalla normativa previgente (art. 93 D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dalla L. n. 144/2014) perfino attività tecniche svolte prima della entrata in vigore della nuova normativa ma il cui relativo bando di gara sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (in tal senso, anche Corte dei Conti, Sez. Toscana, parere n. 186 del 14/12/2017).

In conclusione, le modalità di incentivazione devono seguire la norma in vigore al momento dell'effettivo svolgimento dell'attività o, piuttosto, si deve applicare, anche in materia di incentivazione, la disposizione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016, con la conseguenza che l'art. 113 si applica esclusivamente a tutte le procedure il cui bando o avviso sia stato pubblicato dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016?

Orbene, non può negarsi che l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti agisca come un vero e proprio spartiacque, risulti di più semplice applicazione nonché maggiormente aderente alle previsioni di cui all'art. 216 del D. Lgs. 50/2016, per cui optare per tale interpretazione sarebbe la soluzione preferibile al quesito posto.

Tuttavia, non si può sottovalutare che sposare la predetta tesi potrebbe comportare il sorgere di un prevedibile contenzioso innanzi al giudice del lavoro, proposto da tecnici che si trovino, di fatto, a subire situazioni discriminatorie e di disparità di trattamento, basate sul mero dato temporale dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Al contrario, la soluzione prospettata dall'Autorità nel suo recente comunicato, fondata sul momento in cui vengono compiute le attività oggetto di

incentivazione, appare, almeno sotto tale profilo, sicuramente più equa e più attenta alle esigenze di carattere giuslavoristico.

In ogni caso, appare evidente che, allo stato, sussiste ancora un quadro di forte incertezza sulla tematica e non è possibile preconizzare quali potranno essere i futuri sviluppi, né quale sarà l'orientamento in materia seguito dalla giurisprudenza amministrativa che, fin ora, non ha ancora avuto l'occasione di esprimersi in merito.

È però chiaro che, qualunque sia l'indirizzo scelto, esso comporterà necessariamente un risvolto della medaglia, costituito da contenziosi al momento non prevedibili.

In conclusione, per il momento, appare più opportuno, per le ragioni sopra cennate, aderire all'orientamento espresso dalle svariate sezioni della corte dei Conti sopra richiamate, prevedendo che la disciplina di cui all'art. 113 venga applicata esclusivamente ai bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore del codice.

Per quanto concerne il terzo dei quesiti posti – ovvero se le attività manutentive possano o meno essere incluse nell'ambito dell'incentivazione – si segnala, innanzitutto, che sullo specifico tema l'orientamento prevalente è di segno restrittivo, escludendo dall'incentivo qualsiasi fattispecie non espressamente indicata dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

Ad esempio, la prima che si esprime ritenendo non incentivabili i lavori di manutenzione è la sezione regionale per la Sardegna, con la deliberazione n. 122 del 14 ottobre 2016, dove afferma che "Alla luce del quadro normativo vigente e dei principi recentemente affermati dalla Sezione delle Autonomie, la Sezione ritiene, pertanto, che tra le attività escluse dalla ripartizione delle risorse del fondo per la progettazione e l'innovazione rientrino tutti i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria".

La posizione, tuttavia, poteva lasciare ancora qualche perplessità in quanto il quesito era focalizzato sulla previgente normativa (art. 93, comma 7 bis, del D.Lgs. 163/2006).



Ogni dubbio, però, viene fugato nella deliberazione della Corte dei Conti Emilia Romagna n. 118 del 7 dicembre 2016. I magistrati contabili emiliani affermano che *"Con il secondo quesito il Comune chiede di conoscere se il compenso incentivante previsto dall'articolo 113 d.lgs. 50/2016 possa essere riconosciuto per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto le stesse non sono espressamente escluse dalla nuova disposizione.*

Sulla base delle seguenti considerazioni la Sezione ritiene che il predetto emolumento non può essere utilizzato per la remunerazione delle predette attività.

In primo luogo si evidenzia che l'avverbio "esclusivamente" utilizzato dal legislatore nel comma 2 dell'articolo in esame per individuare le attività per lo svolgimento delle quali può essere previsto un compenso specifico e aggiuntivo deve essere interpretato nel senso della tassatività delle attività incentivabili. Pertanto, non essendo stata espressamente ricompresa l'attività di manutenzione, ne discende che non può essere prevista per la stessa nessuna remunerazione ai sensi dell'articolo 113 d.lgs. 50/2016.

In secondo luogo, si rileva che, ai fini dell'applicazione del codice di contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016, nell'allegato I (cui fa rinvio l'articolo 3, comma 2, lett. ll, n.1), che contiene l'elenco delle attività che costituiscono "appalti pubblici di lavori", non sono in alcun modo indicate le attività di manutenzione, né ordinarie, né straordinarie."

Tale linea è confermata dalla Corte dei Conti per la Puglia, nella deliberazione 5 del 24 gennaio 2017, dove si legge che *"alla luce di quanto riportato, con specifico riferimento al quesito posto dal Comune di Taranto, gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria."*

Sembrava, pertanto, che si fosse ormai consolidato l'orientamento che vuole esclusi i lavori di manutenzione, siano essi ordinari che straordinari, fra le attività incentivabili ai sensi del nuovo codice degli appalti.

Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 56/2017 (cd. Correttivo al Codice degli Appalti) si è sviluppato un diverso orientamento, espresso dai magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 190/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 giugno.

Con tale delibera è stato evidenziato che la norma individua tassativamente le funzioni o attività incentivabili (programmazione, progettazione, procedura selettiva, stipulazione ed esecuzione) ma non delimita, in senso escludente, l'incentivabilità di dette funzioni in ragione dell'oggetto del contratto a cui è finalizzato il procedimento nell'ambito del quale si svolgono le medesime. In particolare, il compenso incentivante riguarda non soltanto i lavori, ma anche i servizi e le forniture rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (tale interpretazione, secondo la sezione lombarda, è ormai avvalorata dalla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 113, come modificato dal cd. correttivo, che cita espressamente anche gli appalti di servizi e forniture).

A tal proposito, l'articolo 3 del d.lgs. 50/2016, nel dare le "definizioni" delle espressioni e dei termini di maggior interesse usati nel medesimo decreto legislativo, ricomprende espressamente fra i "lavori" di cui all'allegato I l'attività di manutenzione di opere in quanto tale (articolo 3, comma 2, lett. nn).

Anche qualora i contratti manutentivi dovessero essere esclusi dalla nozione di appalti di lavoro, rientrerebbero comunque fra gli appalti dei servizi.

Secondo tale prospettazione, dunque, sia i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria che i servizi manutentivi consentono l'erogazione dell'incentivo.

"Con il primo quesito si chiede se possano essere riconosciuti incentivi per le funzioni tecniche previste dalla disposizione sopra richiamata riferite ad appalti aventi ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria oppure servizi manutentivi.(....) La disposizione in esame non sembra, invece, delimitare in senso escludente l'incentivabilità di dette funzioni in ragione dell'oggetto del contratto a cui è finalizzato il procedimento nell'ambito del quale si svolgono le

medesime. L'art. 113, infatti, utilizza a più riprese espressioni riferibili alle procedure di affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi e forniture quali i richiami alle "verifiche di conformità". La stessa Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 7/2017/QMIG, ha accolto l'assunto secondo cui il compenso incentivante di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 riguarda non soltanto i lavori, ma anche i servizi e le forniture rientranti nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ed ha al contempo dato atto del fatto che tale interpretazione è ormai avvalorata dalla giurisprudenza della Corte in sede consultiva (cfr. Sezione di controllo Lombardia, deliberazione n. 333/2016/PAR), che, da un lato ammette che gli incentivi siano da riconoscere anche per gli appalti di servizi e forniture e, dall'altro, che tra i beneficiari degli stessi non possano comprendersi coloro che svolgono attività relative alla progettazione e al coordinamento della sicurezza (cfr. anche la deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG della medesima Sezione). Né può farsi discendere dalla formulazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in collegato disposto all'allegato I (al quale fa rinvio l'articolo 3, comma 2, lett. ll, n. 1 per definire la nozione di "lavori"), l'estromissione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria dall'ambito di applicabilità del Codice dei contratti pubblici. Da un lato, l'articolo 3, comma 2, lett. nn) ricomprende espressamente fra i "lavori" di cui all'allegato I l'attività di manutenzione di opere in quanto tale. Lo stesso Allegato I è organizzato per specifiche attività che, a seconda del complessivo lavoro affidato, possono assurgere a tipiche attività manutentive o meno. Si pensi all'attività di tinteggiatura di cui al punto 45.44 dell'Allegato I. 6 Si aggiunge che il Codice dei contratti pubblici definisce espressamente le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle lettere oo-quater e oo quinquies dell'articolo 3, comma 2, lettere che seguono la definizione di "appalti pubblici di lavori" e precedono la delimitazione della nozione di "appalti pubblici di servizi". Dall'altro lato, il contenuto residuale che il legislatore imprime alla nozione di "servizi", considerata la tecnica utilizzata per la definizione della

medesima nell'articolo 3, comma 2, lett. ss e lett. vv, comporta che l'eventuale esclusione dei contratti manutentivi dalla nozione di appalti di lavori abbia quale unica conseguenza la ricomprensione dei medesimi fra gli appalti dei servizi, senza che ciò possa incidere sulla riconduzione dei contratti di manutenzione nell'ambito di applicabilità del decreto legislativo n. 50 del 2016 e sull'incentivabilità delle funzioni indicate nell'art. 113. Al riguardo si è già rilevato che la Sezione delle autonomie ritiene incentivabili non soltanto i lavori, ma anche i servizi e le forniture. Da ultimo non può non richiamarsi il correttivo al Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, pubblicato nella G.U. in data 5 maggio 2017 e in vigore a partire dal 20 maggio 2017), ai sensi del quale gli appalti di servizi e forniture sono stati espressamente citati nel comma 1 dell'art. 113."

L'orientamento ora riportato, invero, appare condivisibile e astrattamente da preferirsi, in quanto fondato su un ragionamento lineare e convincente; la stessa Sezione lombarda, d'altra parte, lo riprende e lo rafforza con la deliberazione 191/2017, osservando che "La disposizione in esame non sembra, invece, delimitare in senso escludente l'incentivabilità di dette funzioni in ragione dell'oggetto del contratto a cui è finalizzato il procedimento nell'ambito del quale si svolgono le medesime. L'art. 113, infatti, utilizza a più riprese espressioni riferibili alle procedure di affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi e forniture quali i richiami alle "verifiche di conformità".(...) Né può farsi discendere dalla formulazione dell'art. 3 del d. lgs. n. 50 del 2016, in collegato disposto all'allegato I (al quale fa rinvio l'articolo 3, comma 2, lett. ll, n. 1 per definire la nozione di "lavori"), l'estrmissione dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria dall'ambito di applicabilità del Codice dei contratti pubblici.

Da un lato, l'articolo 3, comma 2, lett. nn) ricomprende espressamente fra i "lavori" di cui all'allegato I l'attività di manutenzione di opere in quanto tale. Lo stesso Allegato I è organizzato per specifiche attività che, a seconda del

complessivo lavoro affidato, possono assurgere a tipiche attività manutentive o meno. Si pensi all'attività di tinteggiatura di cui al punto 45.44 dell'Allegato I. Si aggiunge che il Codice dei contratti pubblici definisce espressamente le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle lettere oo-quater e oo-quinquies dell'articolo 3, comma 2, lettere che seguono la definizione di "appalti pubblici di lavori" e precedono la delimitazione della nozione di "appalti pubblici di servizi".

Dall'altro lato, il contenuto residuale che il legislatore imprime alla nozione di "servizi", considerata la tecnica utilizzata per la definizione della medesima nell'articolo 3, comma 2, lett. ss e lett. vv, comporta che l'eventuale esclusione dei contratti manutentivi dalla nozione di appalti di lavori abbia quale unica conseguenza la ricomprensione dei medesimi fra gli appalti dei servizi, senza che ciò possa incidere sulla riconduzione dei contratti di manutenzione nell'ambito di applicabilità del d. lgs. n. 50 del 2016 e sull'incentivabilità delle funzioni indicate nell'art. 113."

Deve comunque segnalarsi che, successivamente alla deliberazione e al parere dei magistrati contabili lombardi, ora sopra riportati, sull'argomento si è espressa, in maniera diametralmente opposta, La Corte dei conti Sez. Toscana, parere 186 reso nell'adunanza del 14 dicembre 2017, la quale, pur ritenendo suggestiva la tesi ha rilevato che, dall'impianto complessivo della norma di riforma, appare chiara l'intenzione restrittiva del legislatore, orientata verso principi di tassatività ed esclusività delle attività incentivabili, da non poter ammettere una estensione in via interpretativa in assenza di una espressa previsione di legge.

"Pertanto, devono ritenersi incentivabili solo le attività caratterizzate da una certa complessità, complessità che risulta assente nelle attività di manutenzione, attività per lo più semplici, che non necessitano di uno sforzo supplementare affinché l'esecuzione del contratto rispetti i documenti a base di gara, il progetto, i tempi e i costi."

In merito al terzo quesito, dunque, a fronte di un quadro incerto e frammentato come quello sopra riportato, nel rimettere al vostro prudente apprezzamento ogni

30

definitiva valutazione, si segnala la necessità di monitorare gli sviluppi giurisprudenziali in modo da poter apportare tempestivamente eventuali misure correttive.

Nei sensi esposti è il parere della scrivente Avvocatura, fatta salva l'autonomia decisionale del Servizio interessato.

Avv. Eleonora Carpentieri


31



Direzione centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

PG/2017/50445 del 26.06.2017

Al sig. Ragioniere Generale

Oggetto: richiesta di parere in merito alla corretta imputazione dell'IRAP nell'ambito del nuovo regolamento di recepimento della riforma della disciplina negli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Questa Direzione, già in occasione dell'ipotesi di stesura del regolamento discendente dalla riforma dell'art. 93 del dlgs 163/2006 ad opera della legge n. 114/2014, aveva formulato una richiesta di parere in merito alla corretta imputazione dell'IRAP nell'ambito del fondo per la progettazione e l'innovazione. L'Avvocatura, a causa di un potenziale conflitto di interesse, si era astenuta dal pronunciarsi in merito, limitandosi ad allegare sentenze civili e pareri della Corte dei Conti, che risultano discordanti sulla questione.

Si rappresenta che, nel frattempo, è intervenuto il dlgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale all'art. 113 ha innovato la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, sotto il profilo degli interventi e delle attività legittimanti la corresponsione dei compensi in parola, i quali confluiscono in un fondo di incentivazione, costituito da risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.

Il comma 3 del citato articolo ha disposto che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del predetto fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche previste comma 2 dell'art 113, confermando la previsione dell'abrogato art. 93 dlgs 163/2006, secondo cui "gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione"

E' pacifico, come espressamente riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate (risoluzione n.123/2009) e dalla Corte dei Conti (deliberazione n. 33 del 30/06/2010 delle Sezioni Riunite), che i citati oneri non comprendono l'IRAP, che grava come obbligazione giuridica sull'ente datore di lavoro. Tuttavia sussiste ancora un contrasto interpretativo sulla corretta imputazione di tale imposta nell'ambito dei compensi incentivanti: infatti, tuttora sezioni regionali della Corte dei Conti (ex multis parere sez regionale

32
V

Lombardia/276/2015/PAR), richiamando la citata deliberazione a Sezioni Riunite, si sono espresse, in nome del principio di contenimento della spesa pubblica, nel senso che i fondi per la progettazione e per l'avvocatura interna, ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, siano da "calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere Irap gravante sull'amministrazione" e, all'opposto, numerose pronunce del Giudice del Lavoro (es. Tribunale di MANTOVA - Giudice del Lavoro - SENTENZA del 27 giugno 2014) condannano l'ente alla restituzione dell'IRAP illegittimamente trattenuta dai compensi incentivanti spettanti ai dipendenti avvocati e tecnici, sul presupposto che l'onere fiscale inerente l'IRAP non può gravare sul lavoratore dipendente ma unicamente sull'ente datore di lavoro.

Sul punto sono tuttora in corso interlocuzioni con il Ministero dell'economia e della Finanza, relativamente a rilievi emersi nel corso di una verifica amministrativo-contabile eseguita nel 2012, e, a tal proposito, si allega il riscontro fornito prima dalla vice direzione generale area tecnica PG/2013/690694 del 16.09.2013 e poi, in ultimo, dalla scrivente direzione centrale con nota PG/2017/263597 del 04.04.2017.

Alla luce di tale persistente contrasto interpretativo ed in considerazione dell'urgenza per l'Amministrazione di dotarsi di una nuova regolamentazione dei compensi incentivanti le funzioni tecniche, i cui contenuti dovranno tra l'altro essere oggetto di contrattazione decentrata integrativa, si chiede nel più ampio spirito di collaborazione, l'espressione di un parere in ordine all'imputazione dell'IRAP nell'ambito del fondo di cui all'art. 113, comma 3, del dlgs 50/2016: se debba essere ricompresa nell'ambito del 1,60% del fondo destinato ai dipendenti (travalicando quindi il dettato normativo che cita solo gli oneri previdenziali e assistenziali) oppure, come previsto nell'attuale bozza regolamentare, debba essere imputata, nel quadro economico dell'intervento, tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

Sicuro dell'apporto sinergico, invio cordiali saluti.

Il direttore
dott. Raffaele Muscarello



33





Direzione centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Supporto Operativo ed Amministrativo ai RUP

PG/2017/974579 del 13.12.2017

Al Ragioniere Generale

e, p.c.
Al Direttore Generale
Al Direttore centrale Infrastrutture,
Lavori Pubblici e Mobilità

Oggetto: parere inerente la corretta imputazione dell'IRAP nell'ambito del nuovo regolamento di recepimento della riforma della disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

Nell'ambito dell'attività istruttoria propedeutica alla stesura definitiva del regolamento della disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, curata dallo scrivente servizio, si rende necessario acquisire il parere di codesta Ragioneria in merito alla corretta imputazione dell'IRAP.

In particolare, si chiede, alla luce di orientamenti contrastanti e del dettato normativo, che fa esclusivo riferimento agli oneri previdenziali e assistenziali, in considerazione dei connessi aspetti finanziario-contabili, parere in merito alla formulazione della previsione di tale imposta: se debba essere ricompresa nell'ambito del 1,60% del fondo destinato ai dipendenti oppure debba essere imputata, nel quadro economico degli interventi, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

Al fine di un celere riscontro, sul punto si richiama inoltre la nota PG/2017/504145 del 26/06/2017 della Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, indirizzata a codesta Ragioneria, con analogha richiesta.

Il dirigente ad interim
arch. Valeria Palazzo



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI

Prot. PG/2018/ 111 692 del 02/02/2018

- Al Servizio Supporto Operativo ed Amm.vo ai RUP della Direzione Centrale Infrastrutture
- Alla Direttore Centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità
- E p.c. - Al Direttore Generale
- All'Assessore alle Infrastrutture

Oggetto: Imputazione dell'irap nell'ambito dei compensi incentivanti per funzioni tecniche da corrispondere ai sensi dell'art. 92 del d. lgs. 163/2006

Si riscontrano le note n. 74110/2018, n. 974579/2017 e n. 504145/2017.

L'imposta regionale sulle attività produttive (irap) è stata introdotta dal D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446.

Ai sensi della riferita normativa i soggetti attivi dell'irap sono le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il presupposto dell'imposta è definito dall'art. 2 del D.Lgs 446/1997: " Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello stato , costituisce in ogni caso presupposto di imposta."

Il successivo art. 3 individua i soggetti passivi , tenuti al pagamento del tributo:

- i soggetti passivi Ires;
- Le società di persone ed enti equiparati;
- Gli imprenditori commerciali individuali;
- Gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata;
- Le amministrazioni pubbliche.


Sotto il profilo strettamente ed esclusivamente fiscale, titolare dell'obbligazione giuridica, è, pertanto, il datore di lavoro (imprenditore, società o ente pubblico), in quanto in capo ad esso si realizza il presupposto impositivo previsto all'art. 2 del D.lgs 446/97 ed in quanto individuato ex lege come soggetto passivo d'imposta.

35

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page.

Tuttavia, le considerazioni di natura fiscale richieste non si ritengono determinanti ai fini della corretta imputazione dell'IRAP nell'ambito dei compensi incentivanti per funzioni tecniche la quale dipende dall'interpretazione che codesto servizio riterrà correttamente applicabile tenendo conto delle note difficoltà interpretative già segnalate nelle note che si riscontrano.

Il Dirigente
Dott.ssa *Paola Sabadin*



Il Direttore dei Servizi Finanziari
Ragioniere Generale
Dott. *Raffaello Grimaldi*





Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

*Ministero per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Direzione Generale del personale e degli aa. gg.
Divisione III*

Posta certificata

Al Gabinetto del Ministro

Al Consiglio Superiore dei lavori pubblici

*Al Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi
ed informatici*

*Al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale*

*Alle Direzioni Generali del Dipartimento per le
infrastrutture e i sistemi informativi e statistici*

*A tutti i Provveditorati interregionali alle OOPP – sedi
principali e sedi coordinate*

Alla Divisione I

OGGETTO: *computo dell'IRAP nella determinazione dei compensi incentivanti di cui all'art. 92 d.lgs. 163/2006 e all'art. 113 d.lgs. 50/2016 spettanti ai dipendenti della PA - chiarimenti*


Si fa riferimento alle diverse richieste di chiarimenti formulate per le vie brevi in merito alla corretta imputazione della spesa per l'Irap relativa ai compensi in oggetto; problematica che, com'è noto, è stata più volte oggetto di pronunce giurisprudenziali non sempre del tutto coincidenti.

Al riguardo, la scrivente non può che attenersi all'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, per cominciare nella delibera n. 33/CONTR/2010 del 7 giugno 2010 e poi nelle successive pronunce sull'argomento (alcune delle quali, peraltro, seguenti a

pronunciamenti difformi del giudice del lavoro), secondo cui la copertura finanziaria dell'Irap deve essere garantita nell'ambito delle risorse del 2% previste per il fondo per l'incentivazione.

Infatti, pur tenendo conto che in sede giudiziaria civile si sta delineando un diverso orientamento che non condivide la necessità che il fondo debba essere depurato dell'Irap al fine di garantire una copertura contabile alle spese, si fa presente che, stante il divieto di estensione del giudicato previsto dalla normativa vigente, dette statuizioni non possono essere applicate alla generalità del personale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico FINOCCHI)





COMUNE DI NAPOLI

Direzione centrale *Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità*
Servizio *Supporto Operativo e Amministrativo ai RUP*

PG/2018/417269

dell' 8.5.2018

Al Segretario Generale
E, p.c.
Al Coordinatore della Segreteria Generale

Oggetto: regolamento incentivi

Confidando nella consueta collaborazione, si trasmette per eventuali osservazioni la stesura del regolamento incentivi redatta dallo scrivente servizio, in uno con il parere dell'Avvocatura.

Valeria Palazzo



COMUNE DI NAPOLI

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI
CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50**

50
10

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la quantificazione, nonché i criteri e le modalità di ripartizione del compenso incentivante previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - "Codice dei contratti pubblici", di seguito denominato Codice.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui al comma 2 dell'art.113 del Codice relative ai lavori e alle opere pubbliche, rientranti nell'ambito operativo di applicazione del medesimo Codice.
2. Sono, altresì, incluse le attività di cui al comma 2 dell'art.113 del Codice commesse all'acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, secondo le fattispecie elencate dalle linee guida ANAC in materia:
 - a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
 - d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
3. Le fattispecie di cui al precedente comma 2 devono ritenersi incentivabili esclusivamente se caratterizzate da una certa complessità, dotate di almeno un livello di progettazione secondo le caratteristiche previste dall'articolo 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 3 Definizione delle figure aventi titolo

1. Il compenso incentivante di cui all'art. 1 è finalizzato ad incentivare le funzioni tecniche svolte dal personale dell'ente di qualifica non dirigenziale, di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. In caso di avvalimento o di costituzione di centrale di committenza il fondo di cui al comma 2 dell'art.113 del Codice o parte di esso può essere destinato ai dipendenti di tale centrale.

41

Art. 4 Quantificazione del fondo incentivante

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art.113 del Codice, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività elencate nell'art.113, comma 2, del Codice.
3. La percentuale di cui all'art. 113 comma 2 del Codice si applica come di seguito in ragione dell'entità dell'opera, del lavoro, del servizio e delle forniture da realizzare o acquisire:
 - a) lavori con importo a base di gara inferiore alla soglia di cui all'art.35, comma 1 lettera a) del Codice dei contratti: 1,915%;
 - b) lavori con importo a base di gara compreso tra la soglia di cui all'art.35, comma 1 lettera a) del Codice e sino alla soglia di 20 milioni: 1,60%;
 - c) lavori con importo a base di gara superiore alla soglia di 20 milioni di euro: 1,20%;
 - d) servizi e forniture con importo a base di gara inferiore alla relativa soglia comunitaria di cui all'art.35 del Codice: 1%;
 - e) servizi e forniture con importo a base di gara compreso fra Euro 2.000.000,00 e la relativa soglia comunitaria di cui all'art.35 del Codice: 0,8%;
 - f) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 2.000.000,00: 0,5%;
 - g) servizi e forniture con importo superiore ad Euro 5.000.000,00: 0,4%.

Art. 5 Ripartizione del compenso incentivante

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 4 del Regolamento è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art.113 del Codice, nonché tra i loro collaboratori.
2. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Per ogni opera o lavoro le somme relative al compenso incentivante, determinate secondo il precedente articolo, vengono ripartite tra le diverse figure incaricate che intervengono nel procedimento secondo la

seguinte tabella A, con un criterio che tiene conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

TABELLA A - LAVORI

FASI	% di fase	FIGURE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO	%
Attività espletata dal Responsabile Unico del procedimento e da suoi collaboratori per tutte le fasi sottoelencate		Responsabile Unico del Procedimento Collaboratori	
Programmazione della spesa per investimenti		Personale incaricato dell'attività di reperimento delle fonti di finanziamento e alla programmazione della spesa Personale incaricato dell'elaborazione delle proposte di inserimento nell'ambito della Programmazione Triennale Lavori Pubblici	
Valutazione preventiva dei progetti		Personale incaricato dell'attività di verifica del progetto Collaboratori all'attività istruttoria di verifica del progetto	
Fase di gara		Personale incaricato della predisposizione degli atti di gara e controllo delle procedure di gara Collaboratori	
Esecuzione		Direttore dei Lavori Componenti ufficio Direzione Lavori	
Collaudo		Collaudatore statico (legge 1086/71 – IL.64/74 – L.R. 9/83 e loro s.m.i.) Collaudatore Tecnico amministrativo (ivi compreso eventuali collaudi tecnico-funzionali ed impiantistici) o redattore del Certificato di Regolare Esecuzione	
			100

4. Per ogni servizio o fornitura, le somme relative al compenso incentivante, determinate secondo il precedente articolo, vengono ripartite tra le diverse figure incaricate che intervengono nel procedimento secondo la seguente tabella B, secondo un criterio che tiene conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

TABELLA B - SERVIZI E FORNITURE

FASI	% di fase	FIGURE TECNICHE COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO	% di attività
Attività espletata dal Responsabile Unico		Responsabile Unico del Procedimento	

43⁴
05

del procedimento e da suoi collaboratori
su tutte le fasi sotto elencate

Collaboratori

Programmazione della spesa per
investimenti

Personale incaricato dell'attività di
reperimento delle fonti di finanziamento e
alla programmazione della spesa

Personale incaricato dell'elaborazione
delle proposte di inserimento nell'ambito
della Programmazione Biennale di
forniture e servizi

Valutazione preventiva dei progetti

Personale incaricato della valutazione
preventiva dei progetti

Fase di gara

Personale incaricato della predisposizione
degli atti di gara e controllo delle
procedure di gara

Collaboratori

Fase esecutiva

Direttore dell'esecuzione

Collaboratori

Collaudo o verifica di conformità

Collaudatore o redattore del Certificato di
Verifica di Conformità o del Certificato di
Regolare Esecuzione

100

100

5. Qualora una o più fasi del procedimento siano affidate a professionisti esterni, l'ammontare del compenso incentivante viene ridotto della quota parte corrispondente alle prestazioni effettuate all'esterno dell'Amministrazione.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, vanno ad incrementare la quota del fondo di cui all'art.113, comma 2, del Codice.

Art. 6 Criteri di individuazione delle figure

1. Le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del Codice sono attribuite in via prioritaria al personale del servizio o dell'unità organizzativa cui è assegnata l'opera, il servizio e la fornitura, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, dei criteri di professionalità ed esigibilità delle mansioni, nonché del principio di rotazione degli incarichi.
2. Per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura deve essere nominato con atto formale il Responsabile unico del procedimento tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'art.31 del Codice e dalla disciplina di maggiore dettaglio definita dalle Linee Guida dell'Anac in materia.

44 5

3. Tutte le nomine dei RUP ed i successivi aggiornamenti devono essere comunicati al Servizio competente per le attività di Supporto Operativo ai RUP.
4. Per l'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Il direttore dei lavori svolge, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle. Il RUP attesterà tale circostanza nell'atto di conferimento.
5. Per l'esecuzione di contratti pubblici relativi a servizi e forniture, le funzioni del direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, di norma, sono espletate dal responsabile unico del procedimento, fatta eccezione per i casi di cui alle linee guida ANAC in materia¹.

Art. 7 Esclusioni dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo, del Codice, dal riparto del fondo incentivante è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
2. Sono escluse dal compenso incentivante le attività di pianificazione urbanistica.

Art. 8 Liquidazione dell'incentivo

1. Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a quantificare, sia in fase di previsione per l'inserimento nel quadro economico dell'opera, sia in fase di liquidazione, l'ammontare del compenso incentivante. In sede di aggiudicazione definitiva, il dirigente, responsabile del procedimento di spesa, procederà ad impegnare quale somma da destinare al compenso incentivante un importo determinato secondo le modalità del presente regolamento. I criteri seguiti e la modalità del calcolo per determinare l'ammontare della somma impegnata relativamente a tale compenso incentivante devono risultare da apposita attestazione a firma del dirigente, da allegare o contenuta nella determinazione di aggiudicazione e/o trasferimento del compenso incentivante. Lo stesso RUP proporrà, successivamente, la suddivisione del compenso incentivante, fra le diverse figure tecniche ed amministrative che hanno collaborato alla realizzazione dell'intervento, in conformità degli atti di nomina e costituzione dei gruppi di lavoro. La proposta di ripartizione, fermo restando le percentuali di fase di cui alla tabella A e alla tabella B, dovrà tener conto del numero di dipendenti incaricati di ciascuna funzione o attività effettivamente assunta, del grado di responsabilità rivestito e dell'apporto prestato da ciascuno.
2. La liquidazione dell'incentivo è disposta previo accertamento ed attestazione, da parte del dirigente competente, dell'esito positivo delle specifiche attività effettivamente svolte dai dipendenti interessati e del rispetto, in fase di realizzazione dell'opera e di esecuzione della fornitura/servizio, dei tempi e dei

¹ *Linee guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017.*

costi previsti dal quadro economico del progetto, oltre che della congruità dell'incentivo e della sua ripartizione secondo le indicazioni del codice dei contratti e del presente regolamento.

3. I provvedimenti di liquidazione sono preceduti dall'attività istruttoria e di verifica svolta dal Servizio competente per le attività di Supporto Operativo ed Amministrativo ai RUP, sulla conformità della proposta di corresponsione e ripartizione dell'incentivo rispetto al regolamento approvato.
4. I responsabili apicali delle macrostrutture, in cui sono incardinati i competenti servizi, provvedono alle liquidazioni dei compensi incentivanti, ferma restando la possibilità di attribuire ad un dirigente della propria struttura la gestione del relativo capitolo di bilancio.
5. Il compenso incentivante verrà liquidato, in unica soluzione, dopo l'approvazione del certificato di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Ove la durata dell'intervento sia superiore a sei mesi, il compenso potrà essere liquidato, per quote parziali di acconto, in tre momenti:
 - a) la quota relativa alle fasi di *Programmazione della spesa per investimenti, Valutazione preventiva dei Progetti e Procedure di Gara*, potrà essere liquidata dopo l'emissione della determina di aggiudicazione definitiva;
 - b) la quota relativa alla fase *Esecutiva* potrà essere liquidata dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - c) la quota relativa alla fase di *Collaudo* potrà essere liquidata dopo l'approvazione del correlato certificato di collaudo o di verifica di conformità o regolare esecuzione.
6. Per la sola fase *Esecutiva*, ove la stessa abbia una durata superiore ad un anno, la relativa quota potrà essere liquidata, con cadenza annuale, in maniera proporzionale agli stati di avanzamento e fino ad un massimo del 80% della quota; il residuo 20% andrà comunque liquidato all'emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità o regolare esecuzione.
7. L'incentivo al Responsabile Unico del Procedimento e dei suoi collaboratori verrà liquidato in maniera analoga a quanto indicato nei precedenti commi. In caso di liquidazioni per quote parziali, si applicheranno le seguenti aliquote: 40% insieme alle fasi di *Programmazione della spesa per investimenti, Valutazione e verifica dei Progetti e Procedure di Gara*; 48% insieme alla fase *Esecutiva*; ed infine il residuo 12% insieme alla fase del *Collaudo*.
8. Nel caso di collaudo in corso d'opera e per opere la cui durata realizzativa superi un anno, si procederà ad una liquidazione della relativa quota per acconti proporzionali agli stati di avanzamento conseguiti, fino ad un massimo dell'80% della quota; il residuo 20% di saldo verrà liquidato dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

Art. 9- Riduzioni del compenso incentivante e penalità

1. L'ammontare complessivo del compenso incentivante connesso alla singola opera o lavoro, così come determinato nel quadro economico, è ridotto di 0,1 % per ogni giorno di ritardo, rispetto al tempo di realizzazione dell'opera stimato nell'ambito del progetto esecutivo, fatte salve le ipotesi previste dalla normativa vigente.
2. L'ammontare complessivo del compenso incentivante e' ridotto di 0,1 % per ogni punto percentuale di incremento, al disopra del cinque per cento del costo previsto dal quadro economico del progetto

5/6 7

esecutivo depurato del ribasso d'asta offerto, qualora tale incremento non sia conforme a quanto disposto dal Codice.

3. Nel caso di ritardo nell'espletamento delle attività assegnate con gli atti di nomina e di costituzione del gruppo di lavoro, il Responsabile del Procedimento applicherà una penale nei confronti dei singoli soggetti responsabili cui è imputabile il ritardo, pari al 1 per cento del compenso spettante, fino ad un massimo del 10 per cento.
4. Nelle fattispecie in cui si determina l'applicazione di una penale superiore al 10 per cento il Rup propone al responsabile dell'unità organizzativa, la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del diritto al compenso incentivante da parte del dipendente incaricato.
5. La penale di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui il dirigente responsabile della spesa attesti formalmente che il ritardo o l'incremento di costo sia stato provocato da fattori esterni non attribuibili al personale incaricato delle funzioni tecniche.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo e le somme eccedenti costituiscono economie. Per la determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinabili al singolo beneficiario, in relazione al limite inderogabile del 50% fissato dalla norma, si fa riferimento al trattamento economico spettante al momento dell'erogazione dell'incentivo.
7. Le quote parti dell'incentivo non corrisposte al personale interno per la mancanza dell'attestazione conseguente all'accertamento positivo di cui al comma 2 dell'art. 8 del presente regolamento e comunque conseguenti all'applicazione delle penali e delle decurtazioni disciplinate dal presente articolo costituiscono economie.

Art. 10 Modifiche contrattuali

1. In caso di modifica di contratti durante il periodo di efficacia comportanti incremento di spesa nei limiti consentiti e previsti dalla legge, l'ulteriore compenso incentivante è quantificato sull'importo dell'incremento secondo gli stessi criteri dell'opera principale e deve trovare copertura nel medesimo quadro economico approvato con la variante.

Art. 11 Oneri accessori e contributivi

1. Gli incentivi disciplinati dal presente regolamento sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Art. 12 Decorrenza

1. La disciplina delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applica alle procedure e ai contratti, per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del codice ed in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai



quali, alla data di entrata in vigore del Codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Art. 13 Disciplina transitoria

1. Per le attività tecniche espletate durante la vigenza dell'art.92 comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, e quindi fino alla data del 19 agosto 2014 di entrata in vigore dell'articolo 93 commi da 7 bis a 7 quinquies del medesimo decreto introdotti dall'articolo 13 bis del decreto legge 12 giugno 2014, n.90, come modificato in sede di conversione con legge 11 agosto 2014, n.114, si applica la disciplina del compenso incentivante di cui al Regolamento degli incentivi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 375/2008;
2. Per le attività tecniche espletate durante la vigenza del citato articolo 93, commi da 7 bis a 7-quinquies, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica la disciplina del compenso incentivante di cui al Regolamento degli incentivi approvato con D.G.C. n. 375/2008, da intendersi adeguato alle intervenute disposizioni dettate dai commi 7 bis a 7 quinquies del predetto articolo 93 e pertanto:
 - a. il compenso incentivante di cui all'art.3 comma 1 del Regolamento approvato con D.G.C n. 375/2008 non si applica al personale con qualifica dirigenziale;
 - b. l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7 bis, del decreto legislativo 163/2006, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; pertanto l'incentivo al personale interno si determina calcolando la percentuale del 1,60 sull'importo a base di gara di un opera o di un lavoro, a cui saranno applicati i coefficienti della tabella 1 del Regolamento di cui alla D.G.C. n. 375/2008, con l'esclusione delle prestazioni relative alle attività manutentive o ad esse assimilabili, quali ad esempio lavori in economia o somma urgenza per i quali ai fini dell'affidamento sia necessario redigere soltanto alcuni elaborati (stima dei lavori, elenco prezzi, capitolato speciale d'appalto). Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
 - c. il dirigente del Servizio attesta con proprio atto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, la partecipazione del personale incaricato, la congruità dell'incentivo e della sua ripartizione, su proposta del responsabile del procedimento;
 - d. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo;
 - e. ferme restando le penalità stabilite dall'articolo 8 del Regolamento di cui alla D.G.C. n. 375/2008, trovano applicazione le seguenti riduzioni:
 1. l'ammontare complessivo del compenso incentivante connesso alla singola opera o

lavoro, così come determinato nel quadro economico, è ridotto di 0,1 % per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo di realizzazione dell'opera stimato nell'ambito del progetto esecutivo; ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dalla presente norma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs 163/06;

- II. l'ammontare complessivo del compenso incentivante è ridotto di 0,1 % per ogni punto percentuale di incremento, al di sopra del cinque per cento, del costo previsto dal quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta offerto;
- f. le quote parti dell'incentivo non corrisposte al personale interno per la mancanza dell'attestazione conseguente all'accertamento positivo di cui alla lettera e) e comunque conseguenti all'applicazione di penali e di dette riduzioni disciplinate dal presente articolo costituiscono economie.
3. Al fine della corresponsione degli incentivi trova applicazione la disciplina di cui ai commi 1 o 2 applicabile al momento in cui le prestazioni incentivate sono state in concreto poste in essere e, pertanto:
- a. con riguardo alle prestazioni afferenti alla fase della progettazione, il momento temporale di riferimento per la individuazione della disciplina applicabile è costituito dalla data di approvazione del progetto;
 - b. relativamente alle prestazioni afferenti alla fase di esecuzione, vale a dire dalla data del verbale di inizio lavori a quella del certificato di ultimazione dei lavori, il compenso incentivante sarà determinato con riferimento alla percentuale dei lavori eseguiti;
 - c. per le prestazioni afferenti al collaudo in corso d'opera, vale a dire dalla data di inizio lavori a quella di emissione del certificato di collaudo, il compenso sarà determinato secondo quanto indicato alla lettera b);
 - d. per le prestazioni riguardanti il collaudo finale e il certificato di regolare esecuzione, il momento temporale di riferimento è dalla data di emissione del certificato.

Art. 14 Disposizioni finali

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
2. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di apposito monitoraggio della sua applicazione da parte del competente servizio, si procede alla eventuale revisione dello stesso.



COMUNE DI NAPOLI

Il Segretario Generale

x mittito
18.5.2018

Ag. copia agli or.

Lib. Poligo
pura complessiva i dar

21
07
18

Prot. 78/2018/452403
del. 17-05-2018

Al Servizio Supporto Operativo e Amministrativo al RUP

e p.c. All'Assessore alle Infrastrutture e al Trasporto

All'Assessore Assessore al Bilancio, al Lavoro e alle Attività economiche

Al Direttore Centrale Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità

Oggetto: Regolamento incentivi.

Con nota prot. 417269 dell'8.5.2018 il dirigente del Servizio Supporto Operativo e Amministrativo al RUP ha trasmesso un'ipotesi di regolamentazione delle modalità e dei criteri di riparto del fondo degli incentivi delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D. Lgs. 50/2016.

Facendo seguito alle precedenti ed informali interlocuzioni avute con tale Servizio nel corso dei lavori di stesura del testo regolamentare in oggetto si riportano alcune ulteriori considerazioni, con particolare riferimento ai seguenti specifici aspetti.

- Art. 2, comma 3: viene previsto che in caso di appalti di forniture e servizi gli incentivi sono dovuti esclusivamente per "fatispecie [...] caratterizzate da una certa complessità, dotate di almeno un livello di progettazione"; in proposito si rileva che tale norma si concretizza in

50



un'ulteriore prescrizione che inevitabilmente produce la riduzione dell'ambito di applicazione voluto dal legislatore con l'art. 113, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016.


- Art. 3, comma 2: al fine di agevolare l'applicazione della norma da parte degli operatori, si rappresenta l'opportunità che nella stessa si individui il soggetto competente a stabilire quanta parte del fondo possa essere destinato ai dipendenti della centrale di committenza e si stabilisca in quale momento tale scelta debba essere compiuta.
- Art. 4, comma 2: sostituire le parole "amministrazioni aggiudicatrici destinano" con le parole "l'Amministrazione destina".
- Art. 5, comma 3, Tabella A: al comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 si stabilisce che gli incentivi sono ripartiti "tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori". Si richiama l'attenzione sulla formulazione della Tabella A, in cui la figura del collaboratore è prevista solo per alcune attività, per cui resterebbe esclusa l'incentivazione di tali figure in alcune fasi del procedimento. Più coerentemente con l'assetto delineato nella legge e nel regolamento, i collaboratori potrebbero essere inseriti anche nelle altre fasi, anche in considerazione del fatto che, come previsto all'art. 8, comma 1, del Regolamento, compete poi al RUP proporre la suddivisione del compenso incentivante fra le diverse figure sulla base di diversi criteri, tra cui il grado di responsabilità e l'apporto prestato.
- Art. 5, comma 4, Tabella B: A differenza di quanto indicato nella Tabella A, nella Tabella B la percentuale dell'incentivo dovuta ai soggetti aventi diritto è denominata "% di attività". Tale locuzione non è coerente con la terminologia adottata nella Tabella A e, inoltre, non è agevolmente comprensibile.
Si ribadisce, infine, quanto già considerato, per la Tabella A, in merito ai collaboratori dei soggetti coinvolti nel procedimento.
- Art. 6, comma 5: in nota è indicata la deliberazione dell'ANAC di approvazione delle Linee guida in materia di nomina, ruoli e compiti del RUP; sarebbe più opportuno inserire questa nota in corrispondenza dell'art. 2, comma 2, del Regolamento, laddove tali Linee guida sono citate per la prima volta.

51



- Art. 7, comma 1: la norma (esclusione dei dirigenti dal riparto del fondo incentivante) ripropone l'art. 3, comma 1, del Regolamento, in cui si afferma la finalità del compenso a incentivare le funzioni del personale "non dirigente"; qualora si intenda affermare con più forza questo concetto, piuttosto che ripeterlo all'art. 7 si potrebbe meglio specificare all'art. 3, comma 1, che il compenso è destinato "esclusivamente" al personale non dirigente.
- Art. 13: la disciplina transitoria - relativa agli incentivi per le attività tecniche espletate durante la vigenza dell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e per le attività espletate durante la vigenza dell'art. 93, commi 7 bis e ss. del medesimo decreto - richiede alcune riflessioni atteso che in ordine a tale aspetto si sono registrati diversi orientamenti della giurisprudenza contabile, che si è in più occasioni soffermata sulla possibilità di conciliare una regolamentazione delle modalità di erogazione degli incentivi adottata in epoca successiva all'espletamento delle attività incentivabili con il concetto di irretroattività dei regolamenti.

Si richiama, *in primis*, l'attenzione sulla disciplina dei criteri e delle modalità di riparto del fondo con riferimento al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 (convertito con L. 114/2014) e l'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, ricordando che la Corte dei Conti ha in più occasioni espresso la necessità che la regolamentazione dei compensi incentivanti non sia tardiva; si veda, in proposito, la deliberazione della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Piemonte - n. 177/2017/SRCPIE/PAR, in cui si rappresenta che "stante l'inquadramento del diritto soggettivo all'incentivo nell'ambito dei diritti patrimoniali scaturenti dal rapporto di pubblico impiego, le amministrazioni interessate sono tenute, per il principio di correttezza e buona fede, a procedere speditamente all'emanazione e, a seguito di modifica della normativa legislativa, all'aggiornamento dei regolamenti attuativi (in tal senso Corte di Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza 09.03.2012 n. 3779, che, in caso di mancata adozione del regolamento da parte di un'amministrazione pubblica, ha riconosciuto al dipendente il diritto al risarcimento del danno discendente dalla mancata possibilità di percepire l'incentivo previsto dalla normativa). La "necessità per gli enti locali di adeguare tempestivamente la disciplina regolamentare in materia, nella quale peraltro trova necessario presupposto l'erogazione

 52
W

dei predetti incentivi" è ribadito anche dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 10/2016."

Rilevato, tuttavia, l'ormai incompressibile ritardo con cui si giunge alla regolamentazione delle modalità di riparto per il periodo in oggetto, occorre soffermarsi su forma e contenuto di tale regolamentazione.

Sul punto, si ricorda, innanzitutto, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazioni n. 7/2009 e n. 11/2015, in considerazione del carattere sinallagmatico dell'attività svolta dal dipendente e del suo conseguente diritto soggettivo a ricevere l'incentivo, ha dato rilievo al momento di effettivo svolgimento dell'attività incentivata. In tali sensi anche l'ANAC, che, con comunicato del Presidente del 6.9.2017, ha ritenuto che *"per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione."*

Circa la possibilità di regolamentare ex post le modalità di erogazione di incentivi per attività svolte in un periodo ormai decorso (ricordato che l'Avvocatura nell'ambito del suo parere prot. 40638 del 12.1.2018 ha richiamato il carattere irretroattivo delle norme regolamentari e non potendo non condividere tale assunto, che discende dai principi dell'ordinamento sulle fonti normative), appare utile, tuttavia, riferire alcune considerazioni espresse dalla Corte dei Conti in tema di regolamentazione successiva. In particolare, la sezione regionale della Basilicata, con deliberazione n. 7/2017, ha ritenuto che *"la disciplina che quantifica l'incentivo da pagare ha [...] natura sostanzialmente contrattuale, e pertanto l'ammettere che la stessa possa regolare anche il riparto del fondo per prestazioni rese prima della sua approvazione non lede il principio della irretroattività del Regolamento"*, il quale, secondo la ricostruzione della Corte, costituirebbe solo *"un contenitore con cui dare forma all'accordo"* integrativo; inoltre, secondo la medesima sezione *"non è precluso all'accordo integrativo decentrato, regolante diritti patrimoniali dei lavoratori e recepito nel Regolamento, di disciplinare anche la ripartizione delle risorse già accantonate tra gli aventi diritto, per le attività da loro espletate prima dell'accordo, purché in conformità agli altri presupposti di legge."* In tali sensi anche la deliberazione della sezione regionale per il Veneto n. 353/2016 e le deliberazioni della sezione regionale per la Lombardia n. 185/2017 e 93/2018, nelle quali si ritiene che *"non può avervi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo*



COMUNE DI NAPOLI

l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate [...] prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera."

Le citate sezioni della Corte dei Conti, presumibilmente nella finalità di superare un'impasse che ha interessato molti enti locali, ammettono, quindi, la possibilità di una regolamentazione successiva ben chiarendo, in ogni caso, che presupposto indefettibile è l'avvenuto accantonamento delle somme nei limiti della percentuale stabilita dalla legge. Tale accantonamento *"viene disposto non sulla base del regolamento approvato successivamente, che non è retroattivo, ma sulla base di una scelta prudentiale dell'Ente, effettuata nei limiti di legge ex ante"* (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia - n. 185/2017). Del resto una mancata regolamentazione esporrebbe l'Amministrazione al rischio concreto di soccombenza in eventuali giudizi promossi dai dipendenti che hanno svolto funzioni tecniche incentivabili e che potrebbero, quindi, chiedere il riconoscimento di un diritto soggettivo leso dall'inerzia dell'Ente, ritenuto che il regolamento rappresenta solo uno degli elementi che compongono la fattispecie complessa del diritto al compenso.

Pertanto, in un'ottica di comparazione degli interessi e dei rischi nonché di tutela dei predetti diritti soggettivi, si potrebbe aderire all'interpretazione data dalla Corte dei Conti, che dà rilievo alle somme accantonate quale presupposto per la ripartizione e, comunque, all'approvazione del regolamento che deve recepire gli accordi contrattuali integrativi.

CM *Patrizia Magnoni*

54

Deliberazione di G. C. n. 8 del 11/01/2019 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate

nonchè da allegati come descritti nell'atto.*

* Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 18.01.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n..... pagine separatamente numerate

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;
 2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.